



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI PER L'ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 RELATIVO AL PROSPETTO DA PUBBLICARE
PER L'OFFERTA PUBBLICA O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI TITOLI
IN UN MERCATO REGOLAMENTATO**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

20 giugno 2019

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno **10 luglio 2019**, *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno](#).

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB Divisione Strategie Regolamentari

**Via G.B. Martini, n. 3
00198 ROMA**

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito internet della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. Il Regolamento (UE) 2017/1129.

Il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento UE e del Consiglio (“Regolamento Prospetto” o anche “il Regolamento”) relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e sostituisce la precedente Direttiva 2003/71/CE (“Direttiva Prospetto”).

Il Regolamento sarà applicabile nella sua interezza a partire dal 21 luglio prossimo, mentre alcune specifiche disposizioni sono già divenute applicabili e sono state recepite nell’ordinamento nazionale. In particolare, si tratta:

- a) delle disposizioni relative all’innalzamento della soglia di esenzione (dal 10% al 20%) per l’emissione di titoli fungibili con titoli già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato e dell’esenzione per la quotazione di titoli disposta da un’autorità di risoluzione (art. 1, paragrafo 5, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento Prospetto), e che sono state recepite con delibera Consob n. 20250 del 28 dicembre 2017, di modifica al Regolamento Emittenti;
- b) della disposizione che consente agli Stati membri di individuare la soglia non superiore a € 8 milioni al di sotto della quale non è richiesta la pubblicazione di un prospetto, e che è stata recepita con delibera Consob n. 20686 del 9 novembre 2018, di modifica del regolamento Emittenti prevedendo l’innalzamento della soglia di esenzione da € 5 milioni a € 8 milioni.

Il Regolamento Prospetto prevede una serie di disposizioni attuative che tuttavia non hanno ancora completato il loro *iter* di approvazione. In particolare, si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di due Regolamenti delegati adottati dalla Commissione Europea il 14 marzo u.s. e riguardanti: il primo, il formato e contenuto, controllo e procedure di approvazione del prospetto¹; il secondo, le informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, la pubblicazione e la classificazione dei prospetti, la pubblicità relativa ai titoli, i supplementi al prospetto ed il portale di notifica². Non è stato invece ancora adottato dalla Commissione UE l’atto delegato relativo al contenuto del documento di esenzione in caso di offerte pubbliche di scambio (su cui si veda *infra* paragrafo 3.3)³.

1.1 Redazione e responsabilità del prospetto

Il Regolamento Prospetto disciplina integralmente il contenuto, il processo di autorizzazione e pubblicazione del prospetto informativo. Esso conferma quanto già

¹ *Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2020 final.*

² *Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2022 final.*

³ Anche in merito a tale atteso atto delegato, l’ESMA, su richiesta della Commissione europea, ha predisposto un parere tecnico, pubblicato il 29 marzo u.s., riguardante il contenuto minimo delle informazioni descrittive dell’operazione e dell’impatto sull’emittente da riportarsi nei documenti di esenzione sopra citati.

previsto dalla Direttiva Prospetto in merito alla possibilità di redigere il prospetto come unico documento oppure in documenti distinti: documento di registrazione, nota informativa sui titoli e una nota di sintesi contenente le informazioni chiave di cui gli investitori necessitano per comprendere la natura e i rischi dell'investimento.

A prescindere dalla forma scelta, il prospetto dovrà contenere “*le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa*” presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile sui seguenti aspetti: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente; i titoli e i diritti ad essi correlati; le ragioni dell'emissione e l'impatto della stessa sull'emittente.

Rispetto all'attuale disciplina il nuovo quadro normativo prevede talune modifiche riguardanti prevalentemente le informazioni economico-finanziario da riportare nel documento di registrazione e nella nota di sintesi.

In particolare, è stato inserito l'obbligo di riportare nel prospetto le previsioni sugli utili già pubblicate dall'emittente al di fuori del prospetto ed ancora valide, corredate da una dichiarazione attestante la comparabilità e coerenza delle stime con le informazioni storiche e le politiche contabili adottate dall'emittente.

È stato, altresì, abrogato l'obbligo di inserire nel prospetto la relazione dei revisori sulle stime degli utili sia nel caso di prospetto d'offerta di prodotti *equity* che *non equity*.

Dalla data di applicazione del Regolamento, le informazioni sulla situazione finanziaria potranno essere fornite tramite l'inclusione, nell'apposita sezione, della relazione sulla gestione prevista dalla Direttiva 2013/34/UE (“*Direttiva Accounting*”). Inoltre, sono stati allineati i tempi di aggiornamento annuale delle informazioni finanziarie con quelli previsti dalla Direttiva 2013/50/UE (“*Direttiva Transparency*”), pertanto queste ultime dovranno essere aggiornate solo se sono trascorsi più di 16 mesi tra la data di approvazione del prospetto e la chiusura dell'ultimo periodo nel quale le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione⁴.

Nota di sintesi

Con particolare riferimento alla nota di sintesi, il Regolamento Prospetto prevede un'opzione rimessa alla discrezionalità degli Stati membri riguardante la possibilità di richiedere agli emittenti/offerenti la sostituzione obbligatoria della sezione della nota di sintesi relativa ai titoli con una parte del documento contenente le informazioni chiave (“KID”) a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 (“PRIIPs”), laddove l'Italia sia Stato membro d'origine e trovi applicazione anche il regolamento PRIIPs. La nota di sintesi non è richiesta in due particolari casi, entrambi riguardanti la richiesta di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. In particolare, la nota di sintesi non è richiesta qualora l'operazione riguardi titoli negoziati

⁴ Il quadro normativo attuale, cfr. Regolamento 809/2004/CE, prevede un termine pari a 15 mesi.

in un mercato regolamentato nel quale hanno accesso esclusivamente gli investitori qualificati, oppure nel caso in cui il valore nominale dei titoli abbia un valore unitario nominale superiore a € 100.000.

Inoltre, al fine di ridurre gli oneri connessi alla redazione del prospetto, il Regolamento ha eliminato l'obbligo di presentazione della nota di sintesi in occasione della predisposizione di un prospetto di base. Pertanto, secondo quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 8 del Regolamento la stessa dovrà essere redatta esclusivamente in occasione di ogni specifica emissione e allegata alle singole condizioni definitive.

Il Regolamento Prospetto prevede che il contenuto della nota di sintesi debba essere organizzato in quattro sezioni: (a) Introduzione contenente le avvertenze; (b) Informazioni fondamentali concernenti l'emittente; (c) Informazioni fondamentali sui titoli; (d) Informazioni fondamentali sull'offerta al pubblico di titoli e/o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Inoltre, sono fornite delle indicazioni circa la lunghezza massima del documento, specificando che lo stesso non superi le sette facciate.

Infine, il Regolamento prevede la possibilità di inserire non più di 15 fattori di rischio, presentati in un numero limitato di categorie ed ordinati per importanza, relativi ad aspetti rilevanti e specifici dell'emittente e dei relativi titoli e che siano avvalorati dal contenuto del prospetto. All'emittente è richiesto di valutare la rilevanza dei fattori di rischio sulla base della probabilità che si verifichino nonché di quantificarne l'impatto negativo al verificarsi dell'evento.

Documento di registrazione

Al fine di ridurre i costi connessi alla predisposizione di un prospetto, il Regolamento offre la possibilità agli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di redigere, ad ogni esercizio, un documento di registrazione sotto forma di documento di registrazione universale ("DRU") che descriva l'organizzazione, l'attività, la situazione finanziaria, gli utili e le prospettive, il governo societario e l'assetto azionario della società.

L'emittente che si avvale del documento di registrazione universale può acquisire lo *status* di emittente frequente beneficiando di termini ridotti per l'approvazione della nota informativa e della nota di sintesi.

La predisposizione del documento di registrazione universale, il cui contenuto è indicato al paragrafo 1, articolo 9 del Regolamento, non è quindi direttamente correlata ad un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, piuttosto rappresenta un documento diretto a ridurre i costi di conformità al Regolamento nel momento in cui i c.d. emittenti frequenti decidano di ricorrere ad una delle operazioni finanziarie di cui sopra.

Il Regolamento Prospetto stabilisce che il documento di registrazione universale sia redatto con cadenza annuale e sia soggetto ad approvazione da parte dell'autorità competente entro i termini fissati dallo stesso. Dopo essere stato approvato per due esercizi consecutivi il documento potrà essere depositato presso l'autorità competente senza richiederne l'approvazione preventiva.

L'autorità nazionale competente ha la facoltà di procedere, dopo il deposito, al riesame del documento, richiedendo integrazioni e/o modifiche all'emittente. Il mancato riscontro delle richieste di integrazione o modifiche o l'omessa deposizione del documento di registrazione universale provocano la perdita dello *status* di emittente frequente.

Regime di responsabilità

Rimane invece invariato, rispetto alla Direttiva Prospetto il regime di responsabilità civile.

In particolare, il Regolamento Prospetto fornisce un elenco minimo di soggetti a cui attribuire la responsabilità del contenuto del prospetto e di un suo eventuale supplemento: l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione e il garante, demandando alle legislazioni nazionali il compito di prevedere la responsabilità civile nei confronti delle persone responsabili delle informazioni fornite nel prospetto.

1.2 Il prospetto UE della crescita ed il prospetto per le emissioni secondarie

Al fine di garantire regimi informativi differenziati e proporzionati per differenti fattispecie, il Regolamento Prospetto ha introdotto due nuove tipologie di prospetti semplificati, il "*prospetto UE della crescita*" ed il "*prospetto per le emissioni secondarie*".

L'obiettivo del prospetto UE della crescita è di garantire un regime informativo proporzionato nei confronti delle piccole e medie imprese ("PMI"). In particolare, il prospetto UE della crescita potrà essere utilizzato dai seguenti soggetti, purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (art. 15, par. 1):

- a) PMI⁵;
- b) emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI⁶, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione

⁵ Ai sensi del Regolamento Prospetto, per PMI si intendono: (i) società che, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a € 43.000.000 e fatturato netto annuale non superiore a € 50.000.000; oppure (ii) le società con una capitalizzazione media di mercato inferiore a € 200.000.000 nei tre esercizi precedenti.

⁶ La direttiva MiFID II ha introdotto la nozione di "mercati di crescita per le PMI", soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali, che almeno il 50% degli emittenti siano "PMI". Con riferimento ai titoli di capitale, per "PMI" si intendono le società la cui capitalizzazione di borsa media sia inferiore a € 200 milioni sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili, mentre,

di borsa media inferiore a 500 milioni di euro sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;

- c) emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell'Unione che non supera 20 milioni di euro, calcolato su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l'esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti.

Il contenuto del prospetto EU della crescita è individuato nel primo Regolamento Delegato della Commissione europea⁷, nel quale sono state individuate le informazioni da inserire nel documento, differenziando l'onere informativo in ragione della tipologia di emittente e del titolo emesso.

Il Prospetto per le emissioni secondarie segue la struttura e i criteri del prospetto ordinario, con la rilevante differenza di prevedere una minore quantità di informazioni per emittente, con particolare riguardo al contenuto del documento di registrazione e della nota informativa.

I soggetti che possono avvalersi del prospetto semplificato sono (art. 14, par. 1):

- a) gli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli fungibili con titoli esistenti emessi in precedenza;
- b) gli emittenti i cui titoli di capitale siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli diversi dai titoli di capitale;
- c) gli offerenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi⁸.

con riguardo ai titoli di debito le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a € 43 milioni e fatturato netto annuale non superiore a € 50 milioni).

⁷ *Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2020 final.*

⁸ Per completezza, si rappresenta che la Commissione europea, il 24 maggio 2018, ha pubblicato una Proposta di Regolamento - su cui è stato raggiunto un accordo politico fra le Istituzioni UE - che modifica i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (MAR) e 2017/1129 (Prospetto), relativo alla promozione dei mercati di crescita per le PMI (nel prosieguo, "Regolamento SME listing"). Tale proposta apporta alcune modifiche alla disciplina del prospetto semplificato; in particolare, al fine di favorire il passaggio delle PMI al mercato regolamentato, è stata estesa la disciplina semplificata di prospetto per le emissioni secondarie agli emittenti:

- i cui strumenti finanziari siano stati offerti al pubblico e ammessi alla quotazione su un mercato di crescita delle PMI continuativamente per almeno due anni;
- che abbiano pienamente adempiuto agli obblighi di *reporting* e di *disclosure* durante tutto il periodo di quotazione;
- che intendono quotare su un mercato regolamentato strumenti finanziari fungibili con gli strumenti finanziari già emessi.

Inoltre, è stato previsto che i predetti emittenti includano nel prospetto semplificato:

Tali emittenti sono infatti soggetti agli obblighi di informativa continua previsti dal Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”) e/o la Direttiva 2004/109/CE (“Direttiva *Transparency*”) che rendono meno pressante l’esigenza di un prospetto ordinario per le offerte al pubblico e le ammissioni alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Tenuto conto di tale aspetto, il primo Regolamento Delegato⁹ della Commissione Europea ha previsto un regime informativo più snello per quanto riguarda il contenuto del documento di registrazione e della nota informativa del prospetto per le emissioni secondarie, pur conservando la struttura del prospetto *standard*.

Inoltre, è stata prevista una struttura informativa che si adatta alla tipologia di titolo emesso. In dettaglio, le principali novità hanno riguardato la nota informativa, nella quale sono state predisposte delle aree dedicate per gli *equity securities* e *non-equity securities*, al fine di evidenziare le informazioni che, a seconda dei casi, risultano maggiormente correlate con l’operazione posta in essere.

Il Regolamento Delegato conferisce all’Autorità competente il potere di richiedere l’inclusione nel prospetto di informazioni supplementari qualora l’emittente appartenga alla categoria dei c.d. *emittenti* specializzati, così come definiti dallo stesso Regolamento¹⁰. Tra questi rientrano anche le *start-up*, per le quali già le Raccomandazioni ESMA in materia di prospetto¹¹ indicano di includere nel prospetto alcuni elementi informativi riguardanti il *business plan* e gli obiettivi strategici dell’emittente indicando altresì gli assunti sulle quali tale previsioni sono formulate.

1.3 Modalità di approvazione e di pubblicazione del prospetto.

Il Regolamento disciplina le modalità e le tempistiche di approvazione e pubblicazione del prospetto e dello svolgimento della pubblicità relativa all’offerta al pubblico di titoli o all’ammissione di titoli in un mercato regolamentato, sostanzialmente in linea con la precedente Direttiva.

Un elemento di novità rispetto alla precedente Direttiva prospetto è rappresentato dalla previsione di tempistiche ridotte per l’approvazione dei documenti separati presentati dagli emittenti frequenti.

-
- il bilancio dell’ultimo esercizio, inclusi i dati comparativi, secondo i principi contabili internazionali IFRS qualora, successivamente alla quotazione dei propri strumenti finanziari su un mercato regolamentato, siano tenuti a predisporre un bilancio consolidato secondo la direttiva 2013/34/EU;
 - il bilancio dell’ultimo esercizio, inclusi i dati comparativi, secondo i principi contabili nazionali dello Stato membro di incorporazione dell’emittente qualora, successivamente alla quotazione dei propri strumenti finanziari su un mercato regolamentato, non siano tenuti a predisporre un bilancio consolidato secondo la direttiva 2013/34/EU.

⁹ *Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2020 final*

¹⁰ Rientrano in tale categoria le società immobiliari, le società minerarie, le società di investimento, le società operanti nel settore della ricerca scientifica, le società start-up e le società di trasporto marittimo.

¹¹ ESMA update of the CESR recommendations for the consistent implementation of the Commission Regulation (EC) 809/2004 – 20 March 2013 – ESMA/2013/319). Tali raccomandazioni sono allo stato in fase di trasformazione in “*ESMA guidelines*” ai sensi dell’art. 16 del Regolamento ESMA.

In particolare, fermo restando il termine ordinario di 10 giorni entro il quale l'autorità competente deve approvare il prospetto, il Regolamento dispone che per i documenti separati redatti dagli emittenti frequenti il termine per l'approvazione sia ridotto a 5 giorni.

L'autorità competente approva il prospetto che soddisfi i criteri di controllo della completezza, coerenza e comprensibilità. Inoltre, il Regolamento conferisce all'autorità competente il potere di effettuare controlli aggiuntivi necessari per la protezione dell'investitore in relazione alla specificità del prospetto, nonché richiedere all'emittente di includere, modificare o eliminare informazioni contenute nel prospetto qualora esso abbia una storia finanziaria complessa o abbia assunto un impegno finanziario significativo.

1.4 Poteri delle AC e regime sanzionatorio

Il Regolamento Prospetto, al fine di garantire l'efficacia della vigilanza da parte delle Autorità competenti sul rispetto delle disposizioni del Regolamento, prevede all'articolo 32 una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine da conferire alle autorità competenti degli Stati membri.

Si tratta di poteri informativi e interdittivi sostanzialmente allineati al *set* di poteri già previsti dall'ordinamento nazionale. L'autorità competente, inoltre, può eseguire ispezioni allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto di una violazione del Regolamento.

Il Regolamento Prospetto, all'articolo 38, reca indistintamente il trattamento sanzionatorio per le violazioni di tutti gli obblighi previsti dal medesimo Regolamento, prevedendo sanzioni amministrative e un elenco minimo di altre misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive e che abbiano un effetto deterrente.

Il Regolamento fa salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative. Infatti, esso si limita a definire il valore minimo degli importi massimi edittali senza indicare importi minimi.

In particolare, per le persone giuridiche è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria massima pari almeno a € 5.000.000, o al 3% del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio consolidato approvato, mentre è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di almeno € 700.000 per le persone fisiche. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati (art. 38, par. 2, lett. c)).

Gli Stati membri possono scegliere di non definire sanzioni amministrative per le violazioni del Regolamento per le quali sono già previste sanzioni penali dal diritto nazionale.

Infine, il Regolamento prevede sanzioni amministrative alternative a quelle pecuniarie, consistenti nell'ordine di porre termine alle irregolarità e nella dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. In ogni caso, la decisione che impone una sanzione amministrativa o un'altra misura amministrativa per la violazione del regolamento, deve essere pubblicata dall'Autorità competente sul proprio sito internet ufficiale subito dopo che il soggetto che ha commesso la violazione ne sia stato informato.

1.5 Analisi d'impatto del Regolamento Prospetto

Il Regolamento Prospetto disciplina integralmente il contenuto, il processo di approvazione e pubblicazione del prospetto informativo e si pone come uno dei passaggi chiave della *Capital Markets Union* in quanto dà vita ad un diritto europeo compiutamente armonizzato delle offerte al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari, con uno sguardo particolarmente attento alla necessità di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese ("PMI") al mercato dei capitali.

Di seguito si propone una tabella di sintesi che riporta le stime elaborate dalla Commissione europea¹² sui costi/benefici associati al nuovo regime agevolativo proposto da Regolamento.

Misure agevolative	Destinatari ed effetti per le imprese
<i>Prospetto semplificato per le emissioni secondarie</i>	<p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emittenti quotati sui mercati di crescita per le PMI e su mercati regolamentati da almeno 18 mesi. <p>Ambito: circa il 17,5% dei prospetti approvati (700 prospetti)</p> <p>Effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del 20% (200.000 euro) dei costi associati alla redazione del prospetto; • Riduzione dei tempi di redazione del prospetto.
<i>Prospetto UE della crescita</i>	<p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emittenti quotati su mercati di crescita per le PMI; • PMI; • Emittenti che offrono fino a € 20.000.000. <p>Ambito: circa l'8% dei prospetti presentati all'approvazione (320 prospetti)</p> <p>Effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del 20% (140.000 euro) dei costi associati alla redazione del prospetto; • Riduzione dei tempi di redazione del prospetto.
<i>Documento di registrazione universale</i>	<p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emittenti quotati su mercati regolamentati o su un MTF. <p>Ambito: circa 370 prospetti <i>equity</i> e 838 prospetti <i>non-equity</i></p> <p>Effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dei tempi di approvazione del prospetto (meno di 10 gg.

¹² Commission Staff Working Document - Impact Assessment- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading 30-11-2015.

	lavorativi); <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di sfruttare più finestre di mercato.
--	--

In ambito nazionale:

- per quanto riguarda il prospetto per le emissioni secondarie la misura agevolativa va ad impattare, prevalentemente, sugli emittenti quotati sul MTA e sull'AIM da almeno 18 mesi. Si tratta di circa 360 società, di cui 240 quotate sul MTA e 80 sull'AIM;
- con riguardo al prospetto UE della crescita la misura interessa principalmente due categorie: le PMI e gli emittenti i cui titoli sono negoziati sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana¹³. Le prime ammontano a circa 148 mila¹⁴, mentre le società quotate sull'AIM sono attualmente 117¹⁵;
- con riferimento, infine, al Documento di Registrazione Universale, gli emittenti maggiormente interessati dalla disciplina del DRU sono i 20 emittenti bancari quotati sull' MTA. Occorre inoltre segnalare che ai sensi del Regolamento Prospetto la pubblicazione del DRU può sostituire l'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria annuale o semestrale.

2. Il quadro normativo nazionale

Il Regolamento Prospetto è una fonte normativa che spiega direttamente i propri effetti nell'ordinamento nazionale determinando l'immediata inapplicabilità delle norme domestiche di rango primario e secondario che insistono sulla materia regolata a livello europeo.

Ciò vale certamente per le disposizioni del Regolamento Prospetto di natura "sostanziale" (come ad esempio le norme in materia di contenuto e procedura di approvazione e pubblicazione del prospetto) per le quali è lo stesso Regolamento a non prevedere alcuna intermediazione del legislatore nazionale. Diversamente, altre disposizioni del Regolamento necessitano, per la loro attuazione, di un intervento "adequatore" dell'ordinamento nazionale. Tra queste, si annoverano, in particolare quelle relative a:

- 1) designazione dell'**Autorità amministrativa competente**;
- 2) **responsabilità** per la predisposizione del prospetto;
- 3) **poteri di vigilanza e di indagine** dell'Autorità amministrativa competente¹⁶;

¹³ Si ricorda che tale mercato risulta l'unico MTF registrato in Italia come "mercato di crescita per le PMI" ai sensi di MIFID 2.

¹⁴ Dati presenti nel Rapporto Cerved PMI 2018 riferiti al 2016. Il dato fa riferimento alle società di capitali non finanziarie che rientrano nei requisiti definiti dalla Commissione europea per dipendenti, fatturato ed attivo di bilancio. In particolare, delle 148 mila PMI 123 mila sono piccole imprese e 25 mila sono medie imprese.

¹⁵ Dati aggiornati a marzo 2019.

¹⁶ L'art. 32 del Regolamento, al paragrafo 1, contempla un elenco minimo di poteri di controllo e di indagine, di cui l'Autorità competente dovrebbe poter disporre "conformemente al diritto nazionale".

4) **sanzioni amministrative**¹⁷.

Va rilevato, peraltro, che con riguardo ai citati profili il TUF vigente appare sostanzialmente in linea con il Regolamento Prospetto che ricalca in larga parte quanto già previsto dalla Direttiva Prospetto. In particolare, il TUF già prevede la designazione della Consob quale autorità preposta alla vigilanza sulle disposizioni in tema di prospetto, contempla un regime di responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto e dispone di un impianto di poteri di vigilanza e di indagine. Per quanto riguarda le sanzioni in materia di offerta pubblica e ammissione alla negoziazione, queste sono allo stato riferite a violazioni del TUF e non direttamente alle violazioni del Regolamento Prospetto.

Il processo di attuazione del Regolamento Prospetto a livello primario consiste pertanto in un'opera di coordinamento delle disposizioni del TUF che preveda l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e l'integrazione di alcuni poteri introdotti dal Regolamento Prospetto e l'adeguamento dell'impianto sanzionatorio.

A tal fine il Disegno di legge n. 944, di delegazione europea 2018 ("LDE 2018"), approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2018 e attualmente all'esame del Senato, reca all'art. 8, comma 3, i principi e i criteri specifici per la delega al governo finalizzata ad introdurre tutte le modifiche al TUF necessarie per l'attuazione del Regolamento Prospetto¹⁸.

Nelle more della promulgazione della LDE, si ritiene di sottoporre alla consultazione pubblica le modifiche regolamentari da apportare al Regolamento Emittenti oggetto del presente documento in modo da poter disporre quanto prima di un quadro normativo armonizzato almeno a livello di disposizioni secondarie.

3. Le modifiche regolamentari

Attualmente, il Regolamento Emittenti, sulla scia della struttura del TUF, per quanto riguarda l'offerta al pubblico, distingue:

¹⁷ Per le violazioni del Regolamento; l'art. 38 del Regolamento demanda agli Stati membri, "in conformità al diritto nazionale" il compito di attribuire alle Autorità competenti i poteri di imporre "almeno" le sanzioni ivi enumerate e di individuare il *quantum* della sanzione: il Regolamento, infatti, si limita a definire il valore minimo degli importi massimi edittali senza indicare importi minimi.

¹⁸ Tali criteri prevedono, tra l'altro:

- la designazione della Consob quale autorità competente ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, e l'attribuzione alla stessa del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate all'art. 38 del Regolamento;
- il potere alla Consob di esercitare la facoltà prevista dall'art. 7, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento che consentirebbe di prevedere, quando l'Italia è Stato membro d'origine e trovi applicazione anche il Regolamento (UE) n. 2014/1286 relativo ai PRIIPs, la sostituzione obbligatoria della sezione della nota di sintesi del prospetto relativa ai titoli con una parte del *key information document* (KID);
- l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di *whistleblowing* in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento.

- un regime applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR (Capo II, Titolo I, Parte II);
- un regime applicabile alla commercializzazione di quote o azioni di OICR (Capo III, Titolo I, Parte II).

Nella seconda tipologia di operazioni, vi rientrano anche le offerte al pubblico di OICR chiusi, ormai interamente disciplinate dal Regolamento Prospetto in quanto ricompresi nella definizione di titoli. Pertanto, nella bozza di articolato di modifiche al Regolamento Emittenti, si propone la trasposizione della disciplina sulla commercializzazione di azioni o quote di OICR chiusi nel Capo II relativo a tutte le offerte sui titoli.

In secondo luogo, è stata prevista una disciplina distinta per i titoli, attraverso un rinvio al Regolamento Prospetto (sia con riferimento all'offerta al pubblico, sia con riferimento all'ammissione alla negoziazione di titoli), e per i prodotti finanziari diversi dai titoli, per i quali è stata mantenuta la disciplina nazionale se pur con l'opportuno coordinamento con quella europea¹⁹.

Per quanto riguarda i titoli, sono state abrogate le disposizioni incompatibili o ripetitive di disposizioni contenute nel Regolamento Prospetto. Le abrogazioni hanno riguardato, tra l'altro, le disposizioni in tema di: i) contenuto del prospetto, ii) nota di sintesi, iii) prospetto tripartito, iv) prospetto di base, v) validità, vi) regime linguistico del prospetto.

Come già accennato, la LDE non ancora definitivamente approvata attribuisce alla Consob il potere di esercitare la facoltà prevista dal regolamento Prospetto di imporre agli emittenti/offendenti la sostituzione di una sezione della nota di sintesi relativa ai titoli con una parte del KID previsto dal Regolamento PRIIPs, qualora questo debba essere predisposto e l'Italia sia Stato membro d'origine. In merito, si ritiene, per le valutazioni di seguito indicate, di non esercitare tale opzione a livello regolamentare.

Si ritiene, infatti, che l'introduzione dell'obbligo di sostituzione possa comportare una serie di svantaggi che allo stato attuale sembrano maggiori rispetto ai benefici e che l'emittente si trovi nella posizione migliore per decidere in autonomia la convenienza di tale sostituzione.

A fronte del beneficio per l'emittente di fornire una sola informativa sul prodotto e della conseguente eliminazione del rischio di eventuali incoerenze tra le diverse informazioni, nonché di duplicazione delle medesime, tra i principali motivi che depongono a sfavore di un obbligo di sostituzione, si ravvisa:

- l'eliminazione di un diritto degli emittenti che, attuandosi solo laddove l'Italia è Stato membro d'origine, produrrebbe effetti prevalentemente a danno di operatori italiani con benefici ridotti a favore degli investitori italiani, tenuto conto del fatto che il mercato nazionale è interessato da una commercializzazione preponderante

¹⁹ Tale scelta è stata operata anche dall'AMF che ha ritenuto non opportuno un rinvio *mutatis mutandis* alle disposizioni del Regolamento Prospetto

di prodotti esteri e che i principali Stati membri che passaportano prospetti in Italia non intendono prevedere la sostituzione obbligatoria;

- la possibilità di generare confusione tra gli investitori che si troverebbero di fronte a due diverse tipologie di informazioni: una statica relativa alle informazioni del KID inserite nel prospetto che verrebbero mantenute sul sito dell'emittente per dieci anni, e una più dinamica riguardo al KID che è sottoposto, in base alla disciplina prevista dai Regolamenti sui PRIIPs, a riesame almeno ogni 12 mesi;
- l'estensione alla materia del prospetto delle incertezze esistenti a livello europeo in merito alla qualificazione di alcuni prodotti come PRIIP;
- la riduzione della certezza del diritto con riguardo al regime di responsabilità civile applicabile in quanto potrebbe non esservi coincidenza tra la figura dell'emittente e quella dell'ideatore;
- il rischio di aumento della supplementazione al prospetto in considerazione dell'elevata frequenza di revisioni del KID;
- l'aggravamento dei controlli da parte dell'Autorità nel corso del procedimento di approvazione del prospetto sia sotto il profilo quantitativo (in quanto la normativa prevede in caso di sostituzione un aumento delle facciate del *summary*), sia sotto il profilo qualitativo (in quanto le verifiche riguarderebbero anche elementi informativi di particolare complessità, quali, ad esempio, gli scenari di *performance* e l'indicatore sintetico di rischio).

3.1 Procedura di approvazione, pubblicazione e regime linguistico del prospetto.

Tra le disposizioni relative alle offerte di titoli, sono state mantenute quelle che integrano istituti disciplinati dal Regolamento Prospetto e risultano compatibili con il medesimo.

Comunicazione alla Consob

In tema di comunicazione alla Consob della domanda di approvazione del prospetto, che come detto è oggi in parte regolata dal Regolamento delegato della Commissione UE²⁰, sono state apportate limitate modifiche all'articolo 4 del Regolamento Emittenti volte a semplificare il contenuto di tale comunicazione²¹. In particolare, si è previsto che la domanda di approvazione non debba più recare una sintetica descrizione dell'offerta, atteso che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto, quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del Documento di Registrazione. Inoltre è stato previsto che la domanda di approvazione possa essere trasmessa alla Consob con modalità informatiche indicate in apposite istruzioni. Ciò consentirà di prevedere, a beneficio degli emittenti/offertenti, una modalità di avvio del procedimento integralmente informatizzata e basata su una procedura guidata di compilazione della domanda.

²⁰ *Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2020 final.*

²¹ Sia in Francia che nel Regno Unito sono previste apposite istruzioni e la relativa modulistica per la trasmissione all'Autorità della domanda di approvazione di un prospetto.

In quest'ottica sono stati inoltre integralmente rivisti gli allegati al regolamento emittenti (1A e 1I) che contengono gli schemi di domanda di approvazione al fine di ricostruire in maniera organica il complesso delle informazioni e dei documenti da fornire all'atto della presentazione del prospetto, indicando anche la possibilità di avvalersi degli schemi semplificati o della modalità di controllo semplificata in caso di prospetto avente contenuto sostanzialmente analogo ad un precedente prospetto autorizzato dalla Consob (*cfr.* art. 41 del Regolamento Delegato n. 2020).

Procedura di approvazione

Per quanto riguarda i termini per la procedura di approvazione, il Regolamento Prospetto prevede un termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di approvazione entro il quale l'Autorità competente deve approvare il prospetto. Il termine di dieci giorni è esteso a 20 giorni nel caso la richiesta di approvazione sia effettuata da un emittente che non abbia alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che in precedenza non abbia mai offerto titoli al pubblico. Le analoghe disposizioni precedentemente contenute nel regolamento emittenti sono state pertanto abrogate.

È stata invece mantenuta, salvi alcuni adattamenti formali, la previsione (articolo 8) ai sensi della quale, in caso di domanda di approvazione incompleta, la stessa prende data dal giorno in cui perviene la documentazione mancante. In tale ambito è stato altresì precisato al nuovo comma 1-*bis* che, se nel corso dell'istruttoria viene inviata una bozza di prospetto contenente nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione ivi rappresentata, tale invio intendersi come nuova domanda di approvazione.

Inoltre, il Regolamento Prospetto prevede che l'Autorità competente possa richiedere modifiche o informazioni supplementari qualora lo reputi necessario ai fini della completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto. In tali casi i termini di approvazione sia per le società quotate (o che abbiano già offerto titoli al pubblico) che per quelle non quotate (e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico) è di 10 giorni decorrenti dal ricevimento delle informazioni. Per i *frequent issuer* i termini sono ridotti a 5 giorni. Il Regolamento Prospetto non specifica i termini entro cui l'emittente è obbligato a rispondere alla richiesta dell'Autorità²².

Tali termini sono invece disciplinati nel Regolamento Emittenti e hanno la funzione di accelerare i tempi di conclusione dell'istruttoria spronando l'emittente a rispondere tempestivamente alle richieste di integrazioni²³. Pertanto se ne propone il mantenimento

²² Il par. 5 dell'articolo 20 si limita a prevedere che l'Autorità ha "la facoltà di rifiutare l'approvazione del prospetto e di porre termine al processo di riesame", qualora "l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non possa o non voglia apportare le modifiche necessarie o a fornire le informazioni supplementari richieste [...]".

²³ Al riguardo, si segnala che il documento ESMA *Peer Review On Prospectus Approval Process (ESMA/2016/1055)* del 30 giugno 2016, nell'elencare le cause sottostanti ai ritardi nell'approvazione dei prospetti

prevedendo al contempo, al fine di accelerare ulteriormente il procedimento istruttorio una loro riduzione secondo il seguente schema:

Termini per l'invio di informazioni supplementari e/o di una nuova bozza del prospetto		
	Disciplina attuale	Nuovi termini proposti
Titoli emessi da <i>frequent issuer</i>	10 gg.	5 gg.
Titoli già quotati	10 gg.	10 gg.
Titoli non quotati	20 gg.	10 gg.
Altri prodotti finanziari	20 gg.	20 gg.

Sotto analogo profilo, è stata mantenuta la previsione di cui al comma 5 dell'art. 8 relativa al termine massimo entro il quale non si possono più formulare richieste di integrazione al prospetto, ma si deve procedere all'approvazione o al diniego²⁴.

Per evitare che le richieste di integrazione si prolunghino eccessivamente, la previsione del Regolamento Emittenti pone un limite al contraddittorio fra le parti del procedimento, garantendo che, anche in caso di richiesta di informazioni supplementari, e fermi restando i termini per l'approvazione previsti dal Regolamento Prospetto, l'istruttoria non possa comunque durare oltre un certo termine complessivo. Anche in questo caso al fine di contenere la durata del procedimento autorizzativo si propone una riduzione dei predetti termini secondo il seguente schema:

Termini massimi di durata del procedimento		
	Disciplina attuale	Nuovi termini proposti
Titoli emessi da <i>frequent issuer</i>	40 gg.	30 gg.
Titoli già quotati	40 gg.	40 gg.
Titoli non quotati	70 gg.	60 gg.
Altri prodotti finanziari	70 gg.	70 gg.

Pubblicazione

a livello europeo, indica tra le prime cause i tempi di risposta degli emittenti e la qualità di tali riscontri, come si evince dal seguente paragrafo: Par. 193: “All NCAs acknowledged that there are circumstances that would delay the turnaround of not only the first draft but also of subsequent drafts. Overall the most common causes for delay (in order of commonality) are 1) issuers’ response time to comments from the NCA (all NCAs) [enfasi aggiunta]; 2) the quality of the issuer’s response (all NCAs, except UK); 3) the complexity of the issuer’s circumstances including issues concerning the financial information as well as 4) complexity of security/product (...)”.

²⁴ L’opportunità di tale previsione, che limita temporalmente un potere riconosciuto all’autorità amministrativa, sembra sussistere anche nel vigore della nuova disciplina europea che, nel Considerando (26) del Regolamento delegato europeo, chiarisce che “la decisione dell’autorità competente di approvare la bozza di prospetto può richiedere vari cicli di analisi [enfasi aggiunta] della bozza stessa e dei successivi miglioramenti da parte dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato per assicurare che questa risponda ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza”.

Le modalità di pubblicazione del prospetto per i titoli sono definite dal Regolamento Prospetto e consistono, in sintesi, nella pubblicazione sul sito internet dell'emittente, dell'offerente o degli intermediari incaricati dell'offerta, fermo restando l'obbligo di consegna (anche in forma cartacea) agli investitori che ne facciano richiesta (come previsto dall'articoli 21, par. 11 del Regolamento prospetto). Tali modalità semplificate di pubblicazione sono state estese (articolo 9, comma 1-*bis*) anche ai prodotti diversi dai titoli.

È stato mantenuto l'obbligo, non più previsto nel Regolamento Prospetto, di deposito presso la Consob del prospetto approvato e del supplemento approvato. A differenza dal regime attuale, inoltre, tale deposito dovrà avvenire non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione all'emittente. Il mantenimento dell'obbligo di deposito entro il termine indicato è funzionale all'assolvimento dell'obbligo, previsto dal Regolamento Prospetto, di trasmissione all'ESMA da parte della Consob (entro il medesimo termine) di tale documentazione completata, nella versione depositata, con la data di approvazione (data non presente nella versione approvata dalla Consob).

In considerazione della modalità di pubblicazione in formato elettronico, e al fine di eliminare un onere non previsto dal Regolamento Prospetto, è stato infine eliminato l'ulteriore obbligo (previsto all'art. 34-*quinquies*, comma 1) di trasmettere una copia del prospetto agli intermediari incaricati del collocamento.

Regime linguistico

Con riferimento al regime linguistico, salva l'eliminazione di alcune disposizioni ripetitive del Regolamento Prospetto, sono state confermate le attuali scelte contenute nell'articolo 12 del Regolamento Emittenti che prevedono il necessario utilizzo della lingua italiana solo per le offerte svolte in Italia e autorizzate dalla Consob, mentre consentono la facoltà di optare per una lingua comunemente utilizzata nel mondo degli affari allorché l'offerta non sia svolta in Italia ma autorizzata dalla Consob. Qualora l'offerta di titoli sia svolta in Italia quale Stato membro ospitante, la nota di sintesi è tradotta in Italiano²⁵.

Obblighi informativi

In materia di obblighi informativi l'art. 13, comma 1 del Regolamento Emittenti, in attuazione della delega contenuta nell'art. 97, comma 2 del TUF, individua alcuni ulteriori soggetti, pur non contemplati dal Regolamento Prospetto, nei confronti dei quali la Consob può esercitare i propri poteri di vigilanza. Tale norma menziona in particolare i soggetti che si trovano in rapporto di collegamento con l'offerente o l'emittente o che si

²⁵ Si tratta di una soluzione in parte diversa da quella adottata dall'AMF francese che intenderebbe estendere l'uso della lingua inglese con una nota di sintesi in francese anche alle offerte autorizzate e svolte in Francia, mentre il RE prevede in questo caso la redazione del prospetto in italiano con possibilità di utilizzo dell'inglese per i documenti incorporati per riferimento.

trovano in rapporto di controllo o collegamento con chi colloca i titoli, oltre che gli intermediari che prestano servizi accessori al collocamento.

Al fine di allineare il testo del Regolamento Emittenti a quanto previsto dal Regolamento Prospetto ed eliminare un onere non proporzionato, nel testo in consultazione si propone di eliminare il riferimento alle società collegate, non ricomprese nel perimetro della normativa europea, e alle società in rapporto di controllo con chi colloca i prodotti finanziari, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 115 del TUF.

Con l'occasione, in armonia con quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Prospetto, il potere di richiedere la comunicazione al mercato di informazioni è stato limitato ai soggetti che controllano l'emittente e l'offerente.

Per quanto riguarda invece gli obblighi di comunicazione dei risultati dell'offerta, materia anche questa non contemplata dal Regolamento Prospetto, ne è stata effettuata una razionalizzazione, trasponendo nel comma 3 dell'art. 13 gli obblighi informativi a carico dell'intermediario responsabile del collocamento (attualmente contenuti nell'allegato 1F del RE che viene abrogato), e provvedendo al contempo a ridurre tali obblighi a quelli strettamente necessari al controllo di regolarità della procedura d'offerta. In particolare è stato eliminato l'obbligo dell'intermediario di comunicare a Consob:

- a) per il collocamento riservato agli investitori qualificati effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari;
- b) le informazioni relative all'esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento.

3.2 Disciplina delle esenzioni

Con riferimento alle esenzioni (art. 34-ter), è stato ristretto l'ambito di applicazione del vigente comma 1 ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli in quanto, per i titoli, i casi di inapplicabilità e di esenzione sono ormai disciplinati dal Regolamento Prospetto.

Per i titoli sono previste solamente le disposizioni sulla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte il cui controvalore è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 e alcune disposizioni necessarie ai fini dell'esenzione per operazioni di offerta pubblica di scambio e fusione (su cui si veda *infra*).

Un'ulteriore modifica significativa al vigente art. 34-ter è stata l'abrogazione della previsione di un prospetto semplificato per le offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti *plain vanilla* diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, il cui corrispettivo totale all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un

periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000²⁶. Per tali offerte, infatti, il Regolamento Prospetto all'art. 1, par. 4, lett. j) prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto.

3.3 Esenzioni dall'obbligo di prospetto in caso di offerte relative a fusioni, scissioni e offerte pubbliche di scambio.

Il Regolamento, come già la precedente Direttiva Prospetto, prevede alcuni casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio²⁷. È altresì previsto che, in luogo del prospetto, venga pubblicato un documento di esenzione contenente informazioni sull'operazione e sul suo impatto sull'emittente, redatto dall'emittente/offrente in conformità agli schemi che saranno adottati dalla Commissione europea²⁸.

La principale differenza rispetto alla Direttiva è che, ai fini dell'esenzione in parola, non è più richiesto un preventivo giudizio dell'autorità competente sull'equivalenza del documento d'esenzione rispetto alle informazioni che devono essere contenute nel prospetto, ma è sufficiente la messa a disposizione del documento. La *ratio* sottesa alla nuova configurazione dell'esenzione in argomento è di consentire una semplificazione degli oneri informativi in presenza di operazioni societarie comunque soggette ad obblighi di *disclosure* previsti da altre normative applicabili alle fattispecie prese in esame.

Si segnala, peraltro, che per effetto dell'accordo politico raggiunto il 15 marzo u.s. ad esito del negoziato sul regolamento UE c.d. *SMEs Listing*²⁹, a breve interverranno talune modifiche al Regolamento Prospetto che riguarderanno anche l'esenzione in argomento, volte a mitigare i rischi di una sua applicazione elusiva. In particolare, è previsto che tale esenzione si applichi ai titoli azionari solo se sono già ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e l'acquisizione (per fusione/scissione/OPSC) non si configuri come acquisizione inversa in base alla definizione dell'IFRS 3, par. B19 ovvero, nel caso di OPSC, è stato preventivamente approvato e pubblicato il documento d'esenzione. Ciò al fine di escludere dal campo di applicazione delle esenzioni in parola quelle operazioni che possono perseguire la finalità di ammettere a quotazione nuove realtà aziendali, senza il previo percorso di *initial public offering* e dei relativi adempimenti - tra i quali l'approvazione di un prospetto informativo da parte dell'Autorità (c.d. "*backdoor IPO*")³⁰.

²⁶ Per le specifiche caratteristiche degli strumenti in parola, cfr. il comma 4 dell'art. 34-ter, del Regolamento Emittenti

²⁷ Si fa riferimento all'art. 1 del Regolamento, paragrafo 4 lett. f) e g) e paragrafo 5, lett. e) ed f).

²⁸ Come già evidenziato, l'atto delegato non è stato ancora adottato dalla Commissione europea.

²⁹ Proposta di Regolamento del 24 maggio 2018 che modifica i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (MAR) e 2017/1129 (Prospetto), relativo alla promozione dei mercati di crescita per le PMI.

³⁰ Più in dettaglio l'esenzione, con riferimento ai titoli di capitale, potrà applicarsi solo nei seguenti casi:

Il Regolamento Prospetto, anche nella versione modificata a seguito dell'adozione del regolamento *SMEs listing*, non contiene l'indicazione della tempistica di pubblicazione del Documento d'esenzione.

Considerata la rilevanza per gli investitori delle informazioni riportate nel Documento d'esenzione nell'ambito delle modifiche regolamentari da sottoporre alla consultazione sono state previste alcune disposizioni sulla tempistica e sulle modalità con le quali tale documento deve essere pubblicato³¹ che vengono di seguito descritte.

3.3.1 Fusioni e scissioni

Nel processo di fusione/scissione che coinvolge un emittente quotato si rinvencono due momenti cruciali in cui l'emittente è tenuto a fornire informazioni specifiche a beneficio degli azionisti/investitori.

Il primo momento è quello dell'assemblea straordinaria dei soci chiamata ad approvare l'operazione di integrazione aziendale; in vista di tale evento l'emittente è tenuto a pubblicare un *set* informativo (relazione illustrativa degli amministratori, documento ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti ove non abbia aderito al c.d. regime di *opt-out*, documento *opc* nel caso di operazioni con parti correlate etc.) - ulteriore oltre a quello derivante dagli adempimenti codicistici - prevalentemente orientato a far cogliere la finalità, le condizioni economiche e le modalità di realizzazione dell'operazione³². Il secondo momento è quello dell'efficacia dell'operazione, cui è correlato l'inizio delle negoziazioni o l'attribuzione delle azioni emesse al servizio della fusione/scissione, momento che può distanziare anche di diversi mesi quello dell'assemblea.

-
- (i) nei casi di OPAS/OPSc, se:
 - a) i titoli di capitale offerti in scambio sono già quotati in un mercato regolamentato prima dell'operazione di *takeover* e a condizione che quest'ultima non consista in un'acquisizione inversa come definita dall'IFRS 3 (par. B19), o
 - b) l'autorità competente ad esaminare il documento di offerta ai sensi della Direttiva 2004/25/CE (Direttiva OPA) ha previamente approvato il documento di cui all'art. 1 (4) (f) o 1 (5) (e) del Regolamento Prospetto, ossia il Documento d'esenzione;
 - (ii) nelle fusioni con concambio e nelle scissioni, se:
 - iii. i titoli azionari dell'entità di assorbimento sono già quotati su un mercato regolamentato prima dell'operazione;
 - iv. i titoli azionari dell'entità soggetta a scissione sono già quotati su un mercato regolamentato prima dell'operazione;
 - v. la fusione non è qualificabile come acquisizione inversa ai sensi dell'IFRS 3 (par. B19).

³¹ Come indicato dall'ESMA, ove gli Stati Membri non prevedano la fissazione di un termine per la pubblicazione del Documento d'esenzione, la possibilità per le autorità competenti di reagire senza ritardo nei casi di non conformità del Documento agli emanandi schemi di riferimento sarebbe compromessa. Inoltre l'ESMA rileva che nei casi in cui non sia previsto l'obbligo di pubblicare un prospetto le autorità competenti possono utilizzare i poteri di cui all'art. 32 del Regolamento Prospetto non correlati alla pubblicazione di un prospetto. Ad esempio l'autorità competente può richiedere all'emittente di fornire informazioni e documenti ovvero impedire un'offerta di strumenti finanziari o l'ammissione alla negoziazione degli stessi sul mercato regolamentato laddove vi sia il fondato sospetto che siano violate le disposizioni del Regolamento Prospetto.

³² Analoghi adempimenti sono previsti allorché l'operazione di integrazione aziendale è oggetto di approvazione consiliare.

Posto che il presidio informativo offerto dal Documento di esenzione riguarda gli investitori che ad esito dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse al servizio della fusione o della scissione decidano di acquistare sul mercato azioni della società quotata, si ritiene che il Documento d'esenzione debba essere pubblicato dall'emittente almeno quindici giorni prima dell'inizio delle negoziazioni delle nuove azioni.

Si ritiene inoltre che tale Documento debba essere trasmesso alla Consob contestualmente alla pubblicazione.

Al fine di verificare la sussistenza di presupposti per il beneficio di esenzione, l'attività di vigilanza sul documento di esenzione, si concentrerà, in linea con le indicazioni ESMA, sulla conformità del documento agli schemi in via di emanazione da parte della Commissione europea.

Ciò posto, il suddetto termine pare coerente con il contenuto dell'attività di vigilanza ricavabile dalle indicazioni dell'ESMA, nonché con la finalità della semplificazione posta alla base della nuova disciplina in materia di prospetto³³.

Da ultimo, dal parere dell'ESMA in materia di Documento di esenzione si ricava l'applicabilità dell'istituto dell'*incorporation by reference* anche al Documento in parola. Ove tale principio fosse confermato dalla Commissione europea, ciò consentirebbe una semplificazione degli oneri informativi in capo agli emittenti in quanto le informazioni già pubblicate e diffuse in occasione dell'assemblea di approvazione dell'operazione, ove ancora valide alla data del Documento, potrebbero essere richiamate nel Documento stesso.

3.3.2 Offerta pubblica di scambio

Per quanto riguarda tali operazioni appare ragionevole prevedere che il documento d'esenzione sia pubblicato e trasmesso alla Consob (nel caso di mancata approvazione da parte della Consob) ovvero trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione al più tardi entro il termine per la promozione dell'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF (ossia entro venti giorni dalla comunicazione al pubblico dell'intenzione o dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio ai sensi del comma 1 della medesima norma) e comunque contestualmente al deposito del Documento d'offerta, e quindi in tempo utile per le valutazioni nel corso dell'istruttoria sul documento di OPSC/OPASC.

In considerazione delle suddette novità normative si dovrà procedere altresì ad apportare talune modifiche all'Allegato 2 del Regolamento Emittenti nella parte relativa alle modalità di redazione del documento di offerta con riferimento alle offerte pubbliche di scambio, eliminando in particolare i riferimenti al giudizio di equivalenza, fermo restando

³³ Per completezza informativa si segnala che da un confronto con le autorità di vigilanza europee è emerso che le Autorità di vigilanza francese, irlandese e danese procederanno ad introdurre l'obbligo di deposito del Documento e a fissare un termine per la sua pubblicazione.

che ai fini dell'effettuazione dell'offerta di scambio sarà necessario (a seconda dei casi) o pubblicare un documento di esenzione o pubblicare un prospetto.

Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea degli schemi di redazione del documento di esenzione si dovrà altresì procedere ad una puntuale revisione degli schemi di redazione del documento d'offerta al fine di evitare duplicazioni.

3.4 Norme di correttezza

Con riguardo alle norme di correttezza attualmente presenti nell'articolo 34-*sexies* del Regolamento Emittenti, sono state eliminate le disposizioni già previste dal Regolamento Prospetto, mentre è stato mantenuto, al fine di vigilare sul rispetto della parità informativa nell'ambito dell'offerta, l'obbligo per i partecipanti al consorzio di collocamento di inviare a Consob copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati.

Al fine di evitare che vi sia un disallineamento tra le informazioni rese nel prospetto per gli investitori *retail* e le informazioni fornite dall'intermediario nell'ambito dell'offerta agli istituzionali, è stato poi previsto che queste ultime vengano trasmesse anche all'emittente, prevedendo peraltro, in un'ottica di semplificazione, che la trasmissione alla Consob e all'emittente avvenga non come oggi previsto al momento della predisposizione delle informazioni, ma solo al momento della distribuzione delle stesse³⁴.

3.5 Ammissione alle negoziazioni

Per quanto riguarda l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, anche in questo caso l'attuale Regolamento Emittenti distingue un regime applicabile ai valori mobiliari (Capo II, Titolo I, Parte III) e uno applicabile alle quote o azioni di OICR (Capo III, Titolo I, Parte III).

Nella bozza di articolato si propone, come per le offerte al pubblico, una possibile riformulazione del Capo II attraverso la trasposizione in esso delle disposizioni riguardanti l'ammissione alla negoziazione di quote o azioni di OICR chiusi attualmente disciplinati dal regolamento Prospetto unitamente ai valori mobiliari.

Anche in questo caso si è proceduto all'abrogazione delle norme che insistono su materie ormai disciplinate dal Regolamento Prospetto, tra cui quelle relative alla pubblicazione del prospetto, alla sua validità e alle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto di cui all'art. 57, mentre sono state richiamate mediante rinvio le ulteriori disposizioni del RE in tema di offerta al pubblico applicabili anche alle ipotesi di prospetto di ammissione alle negoziazioni.

³⁴ In analogia a quanto previsto in tema di diffusione delle raccomandazioni dall'art. 69-*novies*, comma 1 del Regolamento emittenti.

In tema di procedura di approvazione sono state replicate all'articolo 63 le semplificazioni introdotte per lo schema di domanda di approvazione del prospetto ed è stato precisato all'articolo 53, comma 3, che il termine che definisce la durata massima del procedimento di approvazione decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato, qualora essa sia intervenuta in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, nel caso di prospetti composti da documenti separati.

4. Tabella analitica delle modifiche regolamentari proposte

Per un'analisi dettagliata delle modifiche regolamentari poste in consultazione si rinvia alla tabella di seguito riportata.

Regolamento Emittenti in consultazione	Osservazioni
<p style="text-align: center;">PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI TITOLI E PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI</p>	
<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile)</p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p>a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico;</p> <p>b) “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del prospetto completo. A seconda delle caratteristiche dell’offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:</p> <p>1) una breve descrizione dei rischi connessi all’emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;</p> <p>2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell’investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;</p> <p>3) le condizioni generali dell’offerta, comprese le spese stimate a carico dell’investitore imputate dall’emittente o dall’offerente;</p>	<p>Si propone l’abrogazione della lettera b), comma 1 dell’art. 3 poiché le “<i>informazioni chiave</i>” coincidono con il contenuto della nota di sintesi ormai disciplinato dal regolamento prospetto (di seguito anche “RP”). Pertanto, non si ritiene opportuno mantenere una definizione di portata esclusivamente nazionale di “informazioni chiave”.</p> <p>La definizione “<i>piccole e medie imprese</i>” è ora fornita dall’art. 2, par. 1, <i>lett. f)</i> del RP pertanto si propone l’abrogazione della lettera c), comma 1, art. 3 del RE che, tra l’altro, non è richiamata all’interno del RE.</p>

- 4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione;
- 5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;
- e) ~~“piccole e medie imprese”: le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:~~
- 1) ~~numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;~~
 - 2) ~~totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;~~
 - 3) ~~fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro;~~
- d) ~~“società con ridotta capitalizzazione di mercato”: una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100.000.000 euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.~~
- b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;**
- c) “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;**
- d) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.**
- e) “documento di esenzione”: il documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g) e paragrafo 5 lettere e) e f) del regolamento prospetto;**
- f) “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si richiede l'approvazione del**

La definizione di “società con ridotta capitalizzazione di mercato” non è mai utilizzata nel RE, pertanto si propone l'abrogazione.

Si propone di indicare in modo esplicito alla nuova lettera b) la definizione dei prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto (“titoli”), attraverso il richiamo al corrispondente articolo del regolamento prospetto, cioè valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza uguale o superiore a 12 mesi e le quote di OICR chiusi. Questi ultimi risultano inclusi in quanto l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento prospetto prevede che lo stesso non si applichi “alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso”.

È stata inserita la definizione di “regolamento prospetto” e “disposizioni attuative” al fine di snellire il testo dell'articolato. In particolare, nelle “disposizioni attuative” sono ricompresi, sia gli atti delegati della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 44 del regolamento prospetto, sia gli RTS e ITS emanati dall'ESMA ai sensi del Regolamento 1095/2010 (legge istitutiva dell'ESMA).

È stata inserita la definizione di “documento di esenzione” previsto nei casi di offerte di titoli in occasione di operazioni di fusione, scissione, OPSC/OPASC.

È stata inserita la definizione di “domanda di approvazione” relativa alla comunicazione alla Consob prevista dal TUF con cui si richiede l'approvazione del prospetto. Tale definizione si è resa necessaria al fine di uniformare il *wording* con il regolamento prospetto. Tale istituto, infatti, è denominato dal regolamento prospetto con il termine

<p>prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1 e dell'articolo 113, comma 1 del Testo unico.</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 nel regolamento (CE) n. 809/2004 e successive modifiche della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative.</p>	<p>“domanda di approvazione”.</p> <p>Il comma 2 è stato aggiornato con il riferimento alle definizioni contenute nel regolamento prospetto e negli atti delegati.</p> <p>È stato inserito il comma 3 quale norma generale di rinvio alle disposizioni del regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p>	<p>La rubrica del presente Capo è stata modificata al fine di ricomprendere anche i FIA chiusi, disciplinati nel RE vigente in una sezione a parte (Sezione IV del Capo III)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta possono essere illustrate alla Consob da all'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p>	<p>Il contenuto della domanda di approvazione è disciplinato dall'art. 42 del Regolamento delegato (per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato) che, oltre a elencare una serie di contenuti che devono essere riportati nella domanda di approvazione del prospetto, prevede al comma 2, lettera (j) che la stessa includa: <i>“ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale”</i>. Pertanto, è stata mantenuta al comma 1 del presente articolo, la previsione di un Allegato al presente regolamento riguardante il contenuto e il formato della domanda che integra quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento Prospetto. Si ritiene, infatti, che la definizione analitica del contenuto della domanda di approvazione aiuti a fare chiarezza circa gli adempimenti che sono tenuti a svolgere.</p> <p>Con l'occasione è stato semplificato il contenuto della</p>

	<p>comunicazione (vedi commenti all'allegato 1A).</p> <p>Il comma 1, stante la modifica della rubrica del Capo II, ricomprende anche le disposizioni in tema di comunicazione previste per l'offerta al pubblico di quote o azioni dei Fia chiusi. Tali disposizioni sono disciplinate, nel RE vigente, nel comma 1 dell'articolo 23 che pertanto si propone di abrogare.</p> <p>Con l'occasione, inoltre, è stata prevista la possibilità che la domanda di approvazione possa essere trasmessa alla Consob con modalità informatiche indicate in apposite istruzioni. Ciò consentirà di prevedere, a beneficio degli emittenti/offerenti, una modalità di avvio del procedimento integralmente informatizzata e basata su una procedura guidata di compilazione della domanda.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto del pProspetto d'offerta)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.</p> <p>2. Per l'offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o l'offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito nel presente regolamento.</p> <p>3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, recante le informazioni chiave, è redatta secondo le modalità previste dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili.</p> <p>4. ...omissis...</p>	<p>Per l'offerta di titoli, tutti i commi del presente articolo sono abrogati poiché disciplinati dal regolamento prospetto direttamente applicabile.</p> <p>Al comma 2, per i prodotti finanziari diversi dai titoli, è stata mantenuta la previsione che attribuisce alla Consob il potere di stabilire il contenuto del prospetto su richiesta, laddove lo stesso non sia già stato disciplinato in via regolamentare dalla stessa.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 5, 6 e 7 sono state abrogate anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, in quanto attengono al prospetto tripartito utilizzato per i titoli. Per i prodotti finanziari diversi dai titoli non è previsto alcun formato standardizzato; infatti, come disposto dal comma 2, sarà la Consob a stabilirne di volta in volta su richiesta dell'emittente il contenuto.</p>

~~4 bis. Il documento di registrazione previsto dall'articolo 94, comma 4, del Testo unico, contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa contiene informazioni concernenti i prodotti finanziari offerti al pubblico.~~

~~5. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. In tal caso la nota informativa sui prodotti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni non siano fornite in un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione.~~

~~6. Se l'emittente o l'offerente ha trasmesso il documento di registrazione alla Consob senza richiederne l'approvazione, tutta la documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è soggetta ad approvazione.~~

~~7. Il documento di registrazione, eventualmente aggiornato con un supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico o con le informazioni riportate nella nota informativa, se accompagnato da quest'ultima e dalla nota di sintesi, è considerato un prospetto valido.~~

Art. 6
(Prospetto di base)

~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l'emittente o l'offerente può scegliere di redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti offerti al pubblico, integrato dalle condizioni definitive dell'offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:~~

~~a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;~~

~~b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano~~

Per i titoli, il prospetto di base è ormai interamente disciplinato dal regolamento prospetto; pertanto, si propone l'abrogazione dell'art. 6.

<p>congiuntamente queste condizioni:</p> <p>1) le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti siano destinate all'investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;</p> <p>2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario.</p> <p>2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.</p> <p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 95 <i>bis</i>, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il</p>	<p>Per l'offerta al pubblico di titoli tale istituto è compiutamente disciplinato dal regolamento prospetto. Pertanto, si propone l'abrogazione dell'art. 7.</p>

~~prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.~~

~~2. Nel prospetto relativo all'offerta al pubblico di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro possono essere omesse le informazioni relative a tale garante.~~

~~3. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:~~

~~a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;~~

~~b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all'emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto del prospetto;~~

~~c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.~~

~~4. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente, alla sua forma giuridica o ai prodotti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.~~

~~5. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall'autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.~~

~~6. Nel caso previsto dal comma 5 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi~~

Art. 8

(Approvazione del prospetto e del supplemento)

1. La ~~comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico~~ **domanda di approvazione**, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione o le informazioni** o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** prende data dal giorno in cui ~~perviene~~ **pervengono** alla Consob **le informazioni e** la documentazione prescritta. **Le informazioni ed i** ~~I~~ documenti ~~e le parti di essi~~ mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di ~~improcedibilità~~ **decadenza**, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di ~~improcedibilità~~ **decadenza** comporta la chiusura del procedimento istruttorio.

~~1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento Delegato (UE) 2016/301. L'invio di una bozza di prospetto contenente nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, deve intendersi come nuova domanda di approvazione determinando la decadenza della precedente domanda. La Consob comunica l'intervenuta decadenza agli interessati.~~

~~2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l'offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.~~

~~3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi. Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.~~

4. **Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli**, ~~Se~~ la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di ~~improcedibilità~~ **decadenza**, entro dieci giorni lavorativi ~~nel caso previsto dal comma 2 o~~ entro venti giorni lavorativi ~~nel caso previsto dal comma 3~~, dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. ~~Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dai commi 2 e 3 inizia~~ **no** a

Si propone di mantenere il comma 1 del presente articolo in quanto funzionale all'individuazione della data da cui decorrono i termini per l'approvazione del prospetto, salvo apportare talune modifiche formali volte a coordinare la disciplina nazionale con quella comunitaria. Inoltre, si è ritenuto opportuno sostituire "improcedibilità" con "decadenza" per meglio specificare gli effetti del mancato rispetto del termine.

Nel comma 1-bis, è stata inserita una norma al fine di chiarire che l'invio alla Consob di nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, costituisce una nuova domanda di approvazione. Pertanto, i termini del procedimento di approvazione decorrono dalla data di invio di tali nuove informazioni.

I commi 2, 8, 9 e 10 sono stati abrogati in quanto le relative discipline sono previste dal regolamento prospetto.

Per i prodotti finanziari diversi dai titoli, sono state mantenute le disposizioni riguardanti i termini di approvazione del prospetto e dell'eventuale supplemento (commi 3, 4, 5 e 6).

È stata confermata al comma 4-bis la previsione che specifica i termini entro cui l'emittente o l'offerente sono tenuti a inoltrare alla Consob le informazioni supplementari richieste, pena la decadenza del procedimento istruttorio. Tale aspetto, infatti, non è compiutamente disciplinato dal regolamento prospetto che, al paragrafo 5 dell'art. 20 prevede che *"l'autorità competente ha la facoltà di rifiutare l'approvazione del prospetto e di porre termine al processo"*

decorrenza dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di ~~improcedibilità~~ **decadenza** comporta la chiusura del procedimento istruttorio.

4-bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'art. 20, paragrafo 4 del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.

~~5. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari previsti dal comma 4, la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento prospetto, e entro settanta sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento prospetto, 70 giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la comunicazione di cui al comma 1 prende data domanda di approvazione prende data.~~ Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.

~~6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.~~

~~7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:~~

~~a) l'emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;~~

di riesame”, qualora “l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non possa o non voglia apportare le modifiche necessarie o a fornire le informazioni supplementari richieste [...]”, senza specificarne ulteriormente i termini. La fissazione di termini per rispondere alle richieste formulate dall'autorità ha una funzione acceleratoria del procedimento e consente uno svolgimento ordinato e strutturato dell'istruttoria di approvazione. Tali termini sono stati ridotti da 20 giorni a 10 giorni per le offerte effettuate da emittenti non quotati e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico e da 10 giorni a 5 giorni per le offerte effettuate dai frequent issuers.

Nel comma 5 è stata mantenuta, nel caso di richiesta di informazioni supplementari, la previsione di durata massima del procedimento di approvazione del prospetto. Con riferimento a titoli, tali termini non sono previsti dal regolamento prospetto. La previsione di tali termini, tuttavia, non incide sui termini di approvazione previsti dal regolamento prospetto, ma costituisce un limite oltre il quale l'istruttoria non può essere prolungata attraverso la richiesta di ulteriori informazioni supplementari, svolgendo in questo modo una funzione acceleratoria del procedimento. In particolare, tali termini sono previsti in 30 giorni nel caso di offerta di titoli effettuata da frequent issuers; 40 giorni nel caso di offerta di titoli da parte di emittenti quotati o che abbiano già offerto titoli al pubblico; 60 giorni nel caso di offerta di titoli di emittenti non quotati e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico e 70 giorni nel caso di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli.

<p>b) detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni;</p> <p>c) l'emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;</p> <p>d) gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.</p> <p>8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'AESFEM e accettazione dell'autorità competente.</p> <p>9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p> <p>10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l'approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l'approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l'approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest'ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p>	<p>Si propone di abrogare il comma 7 poiché l'esigenza di prevedere termini ridotti per l'approvazione nel caso di un prospetto in formato tripartito, è stata trasposta nella nuova disciplina del <i>frequent issuer</i> (art. 9 del RP).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositati presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione, nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'offerta;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici</p>	<p>Per i titoli, la pubblicazione del prospetto e del supplemento è interamente disciplinata dal regolamento prospetto e dagli atti delegati. Pertanto, è stata mantenuta solamente la disposizione di cui al comma 1 riguardante l'obbligo di deposito del prospetto presso la Consob. Tale previsione, seppure non più prevista nel regolamento prospetto (rispetto alla disciplina recata dalla direttiva prospetto), appare funzionale alla trasmissione all'ESMA dei prospetti approvati prevista dallo stesso regolamento prospetto (art. 20, par. 2, co. 3); per consentire alla Consob di adempiere a tale obbligo è stato fissato un termine per il deposito.</p>

degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;

e) ~~o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.~~

1-bis. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o dell'offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, o del regolamento dell'offerta. Si applica l'art. 21, paragrafo 11 del regolamento prospetto.

~~2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.~~

~~3. Nell'ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.~~

~~4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.~~

~~5. Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e contiene le informazioni ivi indicate.~~

6. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.

~~7. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione~~

Con riferimento ai prodotti diversi dai titoli, le modalità di pubblicazione del prospetto sono state uniformate a quanto previsto dal regolamento prospetto con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis.

Tale previsione comporta una semplificazione delle modalità di pubblicazione in quanto si prevede unicamente che il prospetto debba essere messo a disposizione del pubblico in forma elettronica. Contestualmente, è stato abrogato il successivo comma 2.

Anche il comma 3 è stato abrogato in quanto sostituito attraverso il richiamo, nell'ultimo periodo del comma 1-bis, dell'art. 21, par. 11 del regolamento prospetto il quale stabilisce che *“Una copia del prospetto su supporto durevole è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore dall'emittente, dall'offerente, dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli [...]”*. Ciò al fine di una maggiore uniformità anche per i prodotti finanziari diversi dai titoli a quanto previsto dal regolamento prospetto.

Il comma 7 è stato abrogato in quanto la norma è già

<p>del pubblico secondo le modalità fissate ai commi 1 e 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.</p> <p>8. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>	<p>contenuta nel regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Validità del prospetto di offerta di prodotti diversi dai titoli, del prospetto di base e del documento di registrazione)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>2. Il prospetto di base, una volta depositato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è valido per un periodo di dodici mesi.</p> <p>3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), è valido fintantoché tali strumenti siano emessi in modo continuo o ripetuto.</p> <p>4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 94, comma 4, del Testo unico, preventivamente depositato e approvato, è valido per un periodo di dodici mesi.</p>	<p>Con riferimento ai titoli la validità del prospetto, del prospetto di base, nonché del documento di registrazione è disciplinata dal regolamento prospetto (art. 12); pertanto si propone di adeguare la rubrica dell'articolo al fine di limitare l'ambito di applicazione ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli e di mantenere solamente il primo comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti:</p> <p>a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle</p>	<p>Si è proceduto ad abrogare l'art. 11 in quanto la validità comunitaria del prospetto di titoli è interamente disciplinata dal regolamento prospetto (artt. 24 e 25).</p>

<p>disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;</p> <p>b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, nonché ove necessario ai sensi dell'articolo 12, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni con apposita dichiarazione;</p> <p>e) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità di tale traduzione con apposita dichiarazione.</p> <p>2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto nonché all'AESFEM.</p> <p>3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono validi in Italia a condizione che l'Autorità dello Stato membro d'origine abbia notificato alla Consob i documenti di cui al comma 1 e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. Se l'offerta,</p>	<p>Tale istituto è compiutamente disciplinato dal regolamento prospetto (art. 27). Pertanto, si propone di apportare esclusivamente le dovute modifiche di coordinamento al regolamento prospetto mantenendo le disposizioni vigenti per quanto riguarda i prodotti finanziari diversi dai titoli.</p>

<p>oltre che in Italia, è svolta in un altro Stato membro, il prospetto è messo a disposizione anche in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>3. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. Nel caso in cui il prospetto è redatto in lingua italiana, esso è messo a disposizione del pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:</p> <p>a) l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;</p> <p>b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1 <i>bis</i>, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34 <i>ter</i>, comma 4, numeri 2) e 3), ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione, si applicano l'articolo 115 del Testo unico a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento e l'articolo si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico ai soggetti che controllano l'offerente e l'emittente.</p> <p>2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta</p>	<p>Le disposizioni previste al comma 1 costituiscono attuazione dell'articolo 97, comma 2 del Testo Unico, il quale delega alla Consob il potere di individuare ulteriori soggetti, pur non previsti dal regolamento prospetto, nei confronti dei quali esercitare i propri poteri di vigilanza. Si tratta, in particolare, dei soggetti che si trovano in rapporto di collegamento con l'offerente o l'emittente o che si trovano in rapporto di controllo o collegamento con chi colloca i titoli, oltre che gli intermediari che prestano servizi accessori al collocamento. Al fine di allineare il testo del regolamento emittenti a quanto previsto dal</p>

secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono ~~contestualmente~~ trasmesse alla Consob **secondo modalità indicate in apposite istruzioni.**

3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le **seguenti** informazioni:

- **una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto;**
- **i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore.**

~~indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.~~

~~4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dai titoli di capitale, emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.~~

Regolamento Prospetto ed eliminare un onere non proporzionato, si propone di eliminare al comma 1 del presente articolo il riferimento alle società collegate, non ricomprese nel perimetro della normativa europea, e alle società in rapporto di controllo con chi colloca i prodotti finanziari, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 115 del TUF, e facendo invece riferimento al perimetro già individuato nell'articolo 114 del TUF, ossia ai soggetti che controllano l'emittente e l'offerente.

La previsione aggiunta al comma 2 ha lo scopo di indicare, ai soggetti interessati, un format standardizzato per la trasmissione dei risultati, con lo scopo di migliorare il processo di elaborazione e lavorazione dei dati.

Il comma 3 disciplina gli obblighi di comunicazione dei risultati dell'offerta. In merito, il regolamento prospetto non prevede alcuna disposizione. Pertanto è stata effettuata una razionalizzazione della disciplina in materia, trasponendo nel comma 3 dell'art. 13 gli obblighi informativi a carico dell'intermediario responsabile del collocamento (attualmente contenuti nell'allegato 1F del RE che viene abrogato), e provvedendo al contempo a ridurre tali obblighi a quelli strettamente necessari al controllo di regolarità della procedura d'offerta.

Si propone l'eliminazione del comma 4 in quanto i risultati delle offerte relative ai bond bancari sono trasmesse alla Consob sulla base della Comunicazione n. 0061982 del 24-7-2014 adottata in esercizio del potere di cui agli artt. 97, comma 1, e 115, comma 1, lett. a), del TUF. La trasmissione dei risultati dell'offerta relativa anche ai titoli bancari di non-equity appare opportuna sia ai fini statistici e di vigilanza, sia ai fini della determinazione dei contributi che la Consob pone a carico degli emittenti.

Art. 13-bis
(Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)

1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.

2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;

b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;

c) gli specifici costi applicati in Italia;

d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;

e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;

f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.

3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo, paragrafo 2 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.

4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, –il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo

Si propone di trasporre la Sezione IV del Capo III del RE vigente, dedicata ai FIA Italiani e UE chiusi, nel presente Capo così come modificato (“Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti”), in quanto tali prodotti finanziari rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto. A tal fine è stato inserito l'art. 13-bis che ripropone le disposizioni di cui agli articoli:

- 23, comma 3;
- 24, comma 2-bis;
- 25, commi 2 e 3;
- 26;

per gli aspetti non coperti dal regolamento prospetto.

<p>di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.</p> <p>5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA</p> <p>7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p>	
<p style="text-align: center;">Sezione IV FIA Italiani e UE chiusi</p>	<p>Si propone una riformulazione della presente sezione attraverso la trasposizione delle relative disposizioni nel Capo II riferito ai titoli. Ciò in quanto come detto, il regolamento prospetto, si applica indistintamente ai valori mobiliari e alle quote di OICR chiusi</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Per l'offerta di quote o azioni di FIA di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della</p>	

<p>stessa ed è corredata dai documenti indicati nell'Allegato 1A.</p> <p>2. Il prospetto di FIA italiani è approvato ai sensi dell'articolo 8 e pubblicato ai sensi dell'articolo 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti dall'articolo 11, comma 1, e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p> <p>3. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità di cui al comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 24 (Prospetto d'offerta)</p> <p>1. ...omissis...</p> <p>2. Il prospetto è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p> <p>2 bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;</p> <p>b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;</p> <p>c) gli specifici costi applicati in Italia;</p> <p>d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;</p> <p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa</p>	

<p>informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Si applicano gli articoli 5, comma 3, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Aggiornamento del prospetto)</p> <p>1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.</p> <p>2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni,</p>	

<p>nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.</p> <p>2 bis. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>	
<p>Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</p> <p>1. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF.</p> <p>3. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il Documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.</p> <p>4. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 6bis, lettera b) del regolamento prospetto, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF ed è approvato e pubblicato negli stessi termini previsti per il documento d'offerta.</p>	<p>L'articolo è stato riorganizzato prevedendo nei primi commi (1, 2, 3 e 4) alcune specifiche disposizioni relative alle esenzioni delle offerte su titoli.</p> <p>In particolare, è stata trasferita al comma 1 l'esenzione per le offerte di controvalore inferiore a 8 milioni precedentemente contenuta al comma 1 lett c).</p> <p>Sono state inoltre inserite (commi 2, 3 e 4) le disposizioni relative al termine di pubblicazione e trasmissione del documento di esenzione nei casi di offerta di azioni in occasione di operazioni di offerta pubblica di scambio o fusione/scissione (cfr. documento di consultazione). In particolare, si segnala che le previsioni di cui al comma 4 tengono conto delle modifiche che saranno apportate al regolamento emittenti dal cd. regolamento <i>SME Listing</i> (regolamento non ancora emanato).</p> <p>Correlativamente l'ambito di applicazione del vigente comma 1 (ora rinumerato 5) è stato limitato ai soli prodotti</p>

45. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-*bis*, non si applicano alle offerte al pubblico **di prodotti finanziari diversi dai titoli**:

a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);

b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo ~~2635~~, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. ~~16190~~ **20307** del ~~29 ottobre 2007~~ **15 febbraio 2018** e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. ~~Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;~~

c) ~~aventi ad oggetto prodotti finanziari~~ il cui corrispettivo totale **per ciascuna offerta** nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro;

d) ~~aventi ad oggetto prodotti finanziari~~ diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;

d-bis) ...omissis...;

e) ~~aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g)~~ di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro **che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g)**;

f) aventi ad oggetto ~~FIA~~ **OICR** aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;

g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi;

h) ~~aventi ad oggetto prodotti finanziari~~ emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti

finanziari diversi dai titoli, atteso che per i titoli i casi di inapplicabilità e di esenzione sono disciplinati dal regolamento prospetto.

Alla lettera b) del comma 5 è stato aggiornato il riferimento normativo al Regolamento intermediari. Inoltre, è stato eliminato l'ultimo periodo poiché, nel recepire la MIFID 2, il regolamento intermediari non ha previsto tale norma transitoria in quanto la classificazione dei clienti secondo i parametri MIFID 2 era già in vigore dal 2007 con MIFID 1.

Alla luce della disciplina delle esenzioni per gli OICR chiusi di cui al regolamento prospetto, si è provveduto ad una revisione di quelle applicabili alle offerte di OICR aperti. In tale contesto, si propone di sostituire la categoria di "FIA aperti" di cui alla lettera f) del presente articolo, con quella, più ampia, di "OICR aperti", per precisare che le categorie di OICR che non rientrano nella nozione di titoli sono oggetto di una disciplina unitaria. Permangono inalterate le disposizioni contenute nel presente Regolamento che, in conformità con quanto previsto dalla disciplina UCITS, dettano norme specifiche in materia di fondi comuni e sicav.

Sono state, altresì, abrogate le lett. *i*), *k*), *l*), *n*) in quanto si riferiscono a strumenti finanziari che rientrano nella nozione di titoli.

non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;

~~i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;~~

~~j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~l) aventi ad oggetto dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;~~

~~m) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;~~

~~m-bis) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;~~

Inoltre, si propone di abrogare la lett. j) in quanto non si ritiene opportuno prevedere un'esenzione dall'obbligo di prospetto allorché in occasione di OPASC vengano offerti in scambio prodotti finanziari per loro natura non negoziabili.

Per le offerte aventi ad oggetto titoli offerti ai dipendenti, il regolamento prospetto (*cf.* articolo 1, paragrafo 4, lettera i) pone come unica condizione per usufruire dell'esenzione dalla pubblicazione del prospetto la predisposizione di un documento contenente elementi informativi di dettaglio sull'offerta.

Il testo vigente del Regolamento Emittenti, tuttavia, prevede in materia una disciplina non unitaria, che si differenzia sulla base della sede legale del datore di lavoro e sull'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari offerti.

Ciò premesso, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, si propone di estendere l'ambito di applicazione della lettera m) a tutte le offerte in parola, ponendo come unica condizione la predisposizione del documento informativo. Inoltre, stante le modifiche proposte si è proceduto all'abrogazione delle lett. m-bis) ed m-ter).

~~m-ter) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che:~~

~~1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera m) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;~~

~~2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE;~~

~~n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.~~

~~2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.~~

~~36. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.~~

~~4. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato che contenga almeno le informazioni di cui all'Allegato IM, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche:~~

~~1) il corrispettivo totale dell'offerta all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;~~

La previsione del vigente comma 2, pur con successivi rimaneggiamenti, era presente già nella versione originaria del Regolamento Emittenti del 1999, ed era collegata al fatto che le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni e obbligazioni convertibili diffuse erano esentate dal prospetto. Per esse, pertanto, non si applicavano neppure le norme in tema di comunicazione dei risultati delle offerte previsti dall'art. 13. Oggi si ritiene che possa essere eliminata.

In considerazione della specificità delle offerte di cui al vigente comma 3 (nuovo comma 6), quest'ultimo è stato mantenuto sia con riferimento ai titoli che ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

<p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4. Non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa.</p> <p>6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma 2, del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:</p> <p>1) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;</p> <p>2) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico.</p> <p>7. ...omissis....</p> <p>8. ...omissis....</p>	<p>Per le offerte di cui al comma 4, il regolamento prospetto, all'art. 1, par. 4, lett. j) prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto. Pertanto, il comma, che per tali offerte prevede la possibilità di redigere un prospetto semplificato, è stato abrogato. Contestualmente, si propone l'abrogazione dell'allegato 1M.</p> <p>Si propone di abrogare il comma 6 in quanto non in linea con le disposizioni del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione contabile degli Enti di Interesse Pubblico che prevede che le banche, in quanto EIP, abbiano sempre il bilancio certificato da un revisore o da una società di revisione legale sottoposta alla vigilanza della Consob.</p>
<p>Sezione II</p> <p>Regole per lo svolgimento dell'offerta</p> <p>Art. 34-<i>quinquies</i></p> <p>(Svolgimento dell'offerta al pubblico)</p> <p>1. I soggetti individuati nel prospetto, nei casi in cui la pubblicazione dello stesso sia avvenuta secondo le modalità previste nell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), ne curano la distribuzione</p>	<p>In considerazione del fatto che le modalità di pubblicazione in formato elettronico previste dal regolamento Prospetto sono state estese anche alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli (vedi nuovo art. 9), al fine di eliminare un onere non previsto dal Regolamento Prospetto, è stato abrogato l'ulteriore obbligo, previsto dal comma 1 del presente articolo, di trasmettere una copia del prospetto agli intermediari incaricati del collocamento.</p>

presso gli intermediari incaricati del collocamento.

2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;

b) il richiamo al paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto;

c) le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, commi 1 e 3, del regolamento prospetto;

d) ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, le modalità con cui l'investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento.

3. L'avvertenza di cui alla lettera a) del comma 2 non è richiesta nei casi in cui il prospetto sia stato pubblicato con la modalità prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera a).

4. L'offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto.

5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all'offerta. Salvo diverso accordo tra l'emittente ovvero l'offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest'ultimo.

6. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.

I commi 2, 4 e 5 contengono disposizioni che disciplinano profili della materia dell'offerta non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative. Si precisa che la disposizione in esame è stata prevista dalla Consob in virtù della delega di cui all'art. 95, comma 1, lett. c), del TUF, secondo cui *"La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione [...]. Il regolamento stabilisce in particolare: [...] d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari"*. Ciò detto, nelle more della pubblicazione delle modifiche alla normativa primaria, si ritiene utile mantenerli in quanto costituiscono disposizioni a tutela degli investitori previste in forza della citata delega legislativa. Inoltre, al comma 2 è stata prevista l'indicazione che nel modulo di adesione deve essere inserita l'avvertenza che potranno essere fornite le informazioni di cui all'art. 23, par. 3, commi 1 e 3, del regolamento prospetto il quale dispone che: *"Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterebbe nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.. Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'emittente, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l'accettazione."*

Si ritiene utile, ai fini di una maggiore tutela nei confronti dell'investitore, estendere, anche ai prodotti finanziari diversi dai titoli tale disposizione. Pertanto è stato inserito un nuovo comma 6 al presente articolo che rinvia direttamente al regolamento prospetto.

	<p>Il comma 3 è stato abrogato alla luce della nuova formulazione dell'art. 9.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-sexies (Norme di correttezza)</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 4216 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301[xxx], o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.</p> <p>2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:</p> <p>a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;</p> <p>b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.</p> <p>3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell'offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. I membri del consorzio di collocamento trasmettono È copia delle proprie raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>4. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.</p>	<p>Le norme di correttezza non sono disciplinate dal regolamento prospetto. Pertanto, si propone il mantenimento di tale articolo che reca disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 2 del TUF.</p> <p>Al comma 3, parte delle disposizioni previste dal testo vigente (primo e ultimo periodo) sono già disciplinate dal regolamento prospetto, pertanto sono state abrogate, ad eccezione degli adempimenti in merito alle raccomandazioni.</p> <p>Si propone di eliminare l'invio alla Consob della documentazione utilizzata per il collocamento presso investitori qualificati elaborata dagli emittenti (i.e. presentazione agli analisti e <i>offering circular</i>) al fine di lasciare all'emittente la piena responsabilità della decisione di assicurare la coerenza tra tali documenti e il contenuto del prospetto. In attesa della necessaria rivalutazione, che sarà svolta sulla base delle prossime modifiche del TUF, dei compiti di verifica da attribuire agli intermediari partecipanti alle operazioni di ammissione a quotazione (ad es. sponsor), si ritiene opportuno tuttavia mantenere l'invio alla Consob delle raccomandazioni elaborate dai membri del consorzio di collocamento al fine di poter verificare le</p>

informazioni in esse contenute, relative alla descrizione del mercato di riferimento e dei titoli comparabili alla società interessata all'operazione di ammissione alle negoziazioni.

Per ultimo, è stato previsto che l'invio delle raccomandazioni debba avvenire al momento della loro distribuzione e non, come avviene oggi, al momento della loro predisposizione. Tale modifica ha lo scopo di semplificare l'onere collegato alla trasmissione alla Consob ed all'emittente ed armonizza il *timing* di invio di copia delle raccomandazioni di cui al presente comma con le disposizioni relative alla diffusione di raccomandazione da parte degli emittenti già quotati (cfr. art. 69-*novies*).

Per quanto riguarda i prodotti finanziari diversi dai titoli, le previsioni dell'attuale comma 3 sono state mantenute allineandole a quanto previsto dal regolamento prospetto. Ciò è stato realizzato attraverso il richiamo dell'articolo 22, paragrafi 4 e 5 del regolamento prospetto nel nuovo comma 4 del presente articolo. In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 22 del regolamento prospetto prevede che: *“Tutte le informazioni comunicate oralmente o per iscritto relative all'offerta pubblica di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, anche se non con finalità pubblicitarie, sono coerenti con le informazioni contenute nel prospetto.”* Il paragrafo 5, invece, prevede che nel caso in cui le informazioni significative siano comunicate da un emittente o un offerente a uno o più investitori selezionati in forma orale o scritta, tali informazioni, siano comunicate a tutti gli investitori a cui l'offerta è destinata anche nei casi di esenzione dall'obbligo di prospetto.

<p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</p> <p>1. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p>2.b) Il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato; ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>3.c) Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un’immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: “prima dell’adesione leggere il prospetto”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l’avvertenza è riprodotta almeno in audio;</p> <p>4.d) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>4-bis2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l’indicazione che esso investe a titolo permanente l’85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>	<p>Con riferimento ai titoli, la disciplina in tema di pubblicità è contenuta all’art. 22 del regolamento prospetto e negli atti delegati. Pertanto, il presente articolo si applica solamente ai prodotti finanziari diversi dai titoli, ad eccezione del comma 2 che può trovare applicazione anche con riferimento agli Oicr chiusi che rientrano nella nozione di titoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-novies (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)</p> <p>1. In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l’annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall’investimento proposto:</p> <p>a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;</p>	<p>Il comma 1 del presente articolo, giusta la riformulazione dell’art. 34-<i>octies</i> risulterà applicabile ai soli prodotti diversi dai titoli. Per i titoli, infatti, il secondo Regolamento Delegato (che riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai</p>

<p>b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;</p> <p>c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;</p> <p>d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;</p> <p>e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.</p>	<p>titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica) all'art. 16, comma 1, lettera d) stabilisce che la pubblicità non può riportare <i>“misurazioni alternative delle prestazioni”</i> - a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto - per tali intendendosi <i>“misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi finanziari diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dalla disciplina applicabile in materia di informativa finanziaria.”</i>.</p> <p>Il secondo comma è stato mantenuto anche con riferimento ai titoli in quanto, se pur non previsto dal regolamento prospetto, integra le disposizioni in esso contenute.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, Prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché:</p> <p>a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto;</p> <p>b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;</p> <p>e) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo;</p> <p>⇔ venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.</p>	<p>Tra gli istituti previsti dal presente articolo una parte è già disciplinata dal regolamento prospetto all'articolo 22, trattasi delle disposizioni relative alla diffusione di notizie di cui alle lettere a) e c) del presente articolo. Pertanto, tali lettere sono state abrogate. La previsione di cui alla lettera b) relativa alla trasmissione alla Consob della documentazione non è prevista da regolamento prospetto e si propone di abrogarla in quanto costituisce un onere aggiuntivo per gli emittenti. Le disposizioni di cui alla lettera d), seppure non previste dal regolamento prospetto, si propone di mantenerle poiché non costituiscono un onere aggiuntivo per gli emittenti e contribuiscono invece ad una maggiore tutela per gli investitori.</p> <p>Si precisa, inoltre, che la disposizione in esame è stata prevista dalla Consob in virtù della delega di cui all'art. 95, comma 1, lett. c), del TUF, secondo cui <i>“La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione [...]. Il regolamento stabilisce in particolare: [...]</i> c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere</p>

	<p><i>intenzioni di acquisto o di sottoscrizione</i>". Pertanto, nelle more della pubblicazione delle modifiche alla normativa primaria, si è scelto di mantenere tale articolo anche con riferimento ai titoli, inserendo la clausola iniziale di richiamo all'art. 22 del regolamento prospetto che disciplina la pubblicità.</p>
<p>PARTE III EMITTENTI</p> <p>TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p>	
<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali Art. 51 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:</p> <p>a) "sponsor" e "listing partner": l'intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari comunitari;</p> <p>b) "obbligazioni strutturate":</p> <p>1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici;</p> <p>2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.</p> <p>b-bis) "titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;</p>	<p>Si è riformulata la definizione di sponsor alla luce delle definizioni del regolamento prospetto.</p> <p>Si è scelto di abrogare la definizione di cui alla lett. b) del presente articolo, e la Tavola 3.4 dell'allegato II riguardante la documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni per le "obbligazioni strutturate". Ciò in quanto, la definizione presente nel RE viene richiamata solamente nell'Allegato sopra richiamato, e la documentazione prevista dalla Tavola 3.4 non presenta elementi innovativi rispetto a quella prevista per le "obbligazioni" nella Tavola 3.1.</p>

<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari titoli Art. 52 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o la persona il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la comunicazione domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato II dal soggetto che chiede l'ammissione è redatta in conformità all'Allegato II ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.</p> <p>1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dalla persona del soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>1-ter. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o di altra persona del soggetto che chiede l'ammissione.</p>	<p>Si propone una possibile riformulazione del presente capo attraverso la trasposizione nel Capo II delle disposizioni riguardanti l'ammissione alla negoziazione di quote o azioni di OICR chiusi attualmente disciplinati nel successivo Capo III. Ciò in quanto, il regolamento prospetto si applica indistintamente ai valori mobiliari e alle quote di OICR chiusi.</p> <p>Il comma 1, stante la modifica della rubrica del Capo II, ricomprende anche le disposizioni, in tema di comunicazione, previste per l'ammissione alla negoziazione di azioni o quote dei Fia chiusi. Tale disciplina, nel RE vigente, è contenuta al comma 2 dell'articolo 59 (comma che si propone di abrogare).</p> <p>La modifica al comma 1-ter è finalizzata a ricevere la comunicazione in tempo utile per lo svolgimento delle attività di vigilanza della Consob.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</p> <p>1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati.</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 8, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, e 7, 8, 9 e 10, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-octies e 34-novies.</p>	<p>Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina del regolamento prospetto. Si ritiene opportuno fare un riferimento anche alle norme del presente Capo, tenuto conto che, ad esempio al comma 2 vengono richiamate le previsioni applicabili in tema di offerte di titoli.</p> <p>Sono state apportate le opportune modifiche di coordinamento al comma 2, integrandolo con le disposizioni riguardanti gli OICR chiusi.</p> <p>Il comma 3 è stato rivisto, abrogando le disposizioni sul</p>

<p>3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'art. 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</p> <p>3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p>	<p>supplemento che sono disciplinate dal regolamento prospetto, ed è stato riformulato per tener conto dei casi in cui viene presentato un documento di registrazione come parte di un prospetto tripartito, e solo successivamente l'emittente manifesta l'intenzione di utilizzare tale documento nell'ambito di un'operazione di prima ammissione a quotazione, in relazione alla quale viene presentata la domanda di ammissione a quotazione. In questi casi, si ritiene opportuno precisare che il termine massimo di 60 giorni lavorativi, entro il quale deve concludersi l'istruttoria decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato. Ciò in considerazione dei sostanziali cambiamenti che determina la decisione di quotarsi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 56 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'ammissione alle negoziazioni;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede del gestore del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;</p> <p>c) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.</p>	<p>La pubblicazione del Prospetto e del supplemento è ormai interamente disciplinata anche con riferimento all'ammissione alla negoziazione dal regolamento prospetto; pertanto, si propone l'abrogazione dell'intero articolo.</p>

<p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto è messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegna gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>5. Si applica, ove compatibile, l'articolo 9, commi 5, 6 e 7.</p> <p>6. Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall'articolo 10.</p> <p>7. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l'articolo 9, comma 8.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p>1. Ai fini delle esenzioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6.a, lettera b) del regolamento prospetto, si applicano, rispettivamente, i commi 2 e 4 dell'articolo 34-ter.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), e secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:</p> <p>a) ...omissis...;</p> <p>b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del</p>	<p>Le esenzioni dall'obbligo di pubblicazione del prospetto sono disciplinate dal regolamento prospetto; pertanto si è provveduto ad abrogare tutte le disposizioni del presente articolo.</p> <p>Sono state invece inserite le disposizioni relative al termine di pubblicazione del documento di esenzione nei casi di ammissione a quotazione di azioni in occasione di operazioni di offerta pubblica di scambio o fusione (cfr. documento di consultazione). In particolare, tali disposizioni risultano speculari a quanto già disposto per le stesse operazioni nel caso di offerta al pubblico, atteso che il regolamento prospetto disciplina in maniera uniforme il prospetto di offerta al pubblico e quello di ammissione alla negoziazione.</p>

capitale emesso;

~~e) valori mobiliari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~d) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;~~

~~f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli;~~

~~g) ...omissis...;~~

~~h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:~~

~~1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;~~

~~2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato~~

~~dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;~~

~~3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto 2), per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;~~

~~4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;~~

~~5) la persona che chiede l'ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;~~

~~6) il documento di sintesi di cui al punto 5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;~~

~~7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;~~

~~i) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;~~

~~j) valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;~~

~~k) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari:~~

~~1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;~~

~~2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato;~~

~~3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;~~

~~4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 *quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;~~

~~l) ...omissis...;~~

~~m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro.~~

~~2. Alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, si applica il comma 4.~~

~~3. ...omissis...~~

~~4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera d), ai fini del giudizio di equivalenza gli emittenti quotati che chiedono l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, trasmettono alla Consob il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa e l'istanza per ottenere tale giudizio almeno trenta giorni antecedenti la data di efficacia dell'operazione medesima. Si applica l'articolo 52, comma 1 *bis*.~~

~~5. Nel caso di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M, debitamente integrato delle informazioni richieste per l'ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche:~~

~~1) il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato all'interno dell'Unione Europea per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;~~

<p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100.000 euro, non vi è l'obbligo di redigere la nota di sintesi.</p> <p>7. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di cui alle lettere i) e j) del comma 1.</p> <p>8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dal comma 1, lettera d), entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione alla stessa del documento e dell'istanza trasmessi ai sensi del comma 4. Se la Consob, per motivi ragionevoli, ritiene necessarie informazioni supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal comma 4. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla data della richiesta. In tal caso, il termine previsto per la formulazione del giudizio di equivalenza inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 58 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)</p> <p>1. Ai fini della validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l'articolo 11.</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, il prospetto è redatto o</p>	<p>Tale istituto è disciplinato dal regolamento prospetto; pertanto si propone l'abrogazione dell'art. 58.</p> <p>Il richiamo all'articolo 12, relativo al regime linguistico è stato inserito nell'articolo 53</p>

<p>in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti</p>	<p>È stata modificata la rubrica del presente Capo in quanto le disposizioni riguardanti gli OICR chiusi sono state riportate nel precedente Capo riguardante i titoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 (OICR italiani)</p> <p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento e gli articoli 34 octies e 34 novies. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p>	<p>È stato mantenuto solamente il primo comma riguardante gli OICR aperti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60 (OICR esteri)</p> <p>1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p>	<p>Sono state mantenute solamente le disposizioni riguardanti gli OICR aperti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto.</p> <p>Tra quelle riguardanti gli OICR chiusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i commi 4 e 5 sono stati trasposti nel comma 1 dell'art. 52; - il comma 7 è fatto salvo attraverso il richiamo dell'art. 9 nel comma 2 dell'art. 53. <p>Il comma 6 è abrogato in quanto contiene disposizioni riguardanti il regime linguistico del prospetto nonché la validità comunitaria del prospetto che risultano già</p>

<p>2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-<i>quater</i>.</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-<i>ter</i>, e 27-<i>bis</i>. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato II. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi, diversi da quelli indicati nel comma 6, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5.</p> <p>7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p> <p>8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p>	<p>disciplinati per i FIA chiusi nel regolamento prospetto.</p>
<p>Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari titoli</p>	
<p>Art. 63</p>	<p>Al comma 1 sono state apportate le modifiche di</p>

<p style="text-align: center;">(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Con la comunicazione domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione domanda di approvazione è redatta in conformità all' modello in Allegato 1I, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>2. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>3. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Si applicano gli articoli 8, comma 6, e 9, comma 8.</p> <p>4. Si applica l'articolo 56, commi 1, 2, 3 e 4. Inoltre, Nel caso di prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p>	<p>coordinamento al regolamento prospetto e previste le ulteriori modalità di trasmissione della domanda di approvazione in analogia a quanto fatto all'art. 4 per le offerte al pubblico di titoli.</p> <p>Il comma 4 rappresenta una deroga alla disciplina generale secondo la quale il prospetto deve essere pubblicato prima dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli. Infatti, l'attuale formulazione del comma 4 prevede che, in caso di ammissione di azioni alla negoziazione preceduta da offerta al pubblico, il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta. Anche il regolamento prospetto prevede tale deroga ma circoscritta al caso di prima offerta al pubblico di azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione. Ciò premesso, si propone di adeguare il testo del comma 4 alle disposizioni previste dal regolamento prospetto. Infine, è stato eliminato il riferimento all'articolo 56 in quanto abrogato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 81.1 <i>(Documento di registrazione universale)</i></p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione</p>	<p>Il regolamento prospetto ha introdotto la possibilità di autorizzare gli emittenti a pubblicare le relazioni finanziarie annuale e semestrale di cui alla direttiva 2004/109/CE (<i>Direttiva Transparency</i>) come parti del documento di registrazione universale (articolo 9, paragrafo 12).</p>

finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento Prospetto.

La misura in parola è volta a ridurre gli oneri amministrativi connessi ai depositi multipli, senza compromettere le informazioni a disposizione del pubblico o la vigilanza sulle informazioni diffuse al pubblico. Dal momento che la stessa si riferisce unicamente alle regole previste in materia di diffusione e stoccaggio delle relazioni finanziarie annuali e semestrali di cui agli art. 4 e 5 della Direttiva Transparency, e che la medesima si riferisce unicamente agli emittenti valori mobiliari quotati nel mercato regolamentato, si ritiene che la semplificazione non possa interessare gli emittenti quotati su MTF (AIM). Tali ultimi emittenti sono, comunque, soggetti a regole analoghe previste nel regolamento del mercato di riferimento.

Il regolamento prospetto, inoltre, prevede che nei casi in esame l'emittente:

- a) include nel documento di registrazione universale **una tabella di corrispondenza che indica dove ciascun elemento richiesto nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali figura nel documento di registrazione universale;**
- b) deposita il documento di registrazione universale in conformità **dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE**, e lo mette a disposizione del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva;
- c) include nel documento di registrazione universale **un'attestazione di responsabilità** che utilizza i termini prescritti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE.

Ciò detto, si propone di inserire un nuovo articolo 81.1 che estende la disciplina prevista per le relazioni finanziarie, in

	attuazione dell'articolo 154-ter del TUF, anche alle ipotesi di pubblicazione del documento di registrazione universale, qualora l'emittente intenda avvalersi di detta semplificazione.
--	--

Allegato 1 A (Testo Modificato)	OSSERVAZIONI
<p><i>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa</i></p> <p><i>1) <u>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato e successive modifiche e integrazioni</u></i></p> <p>Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla comunicazionedomanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica descrizione dell’offerta, l’indicazione dei soggetti che la promuovono, l’attestazione dei presupposti dell’offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall’art. 4 del Regolamento n. 11971 del 1999).</p> <p>A) Facsimile di struttura della Comunicazione domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico dDocumento</p> <p>a) Data e luogo della comunicazione domanda di approvazione</p> <p>b) Oggetto della comunicazione domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019, degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l’ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari titoli]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019, dell’art. 94 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell’art. 4 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019, dell’articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell’articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]</p> <p>c) Individuazione dei soggetti che effettuano presentano la comunicazionedomanda di approvazione (denominazione,</p>	<p>Si propone di sostituire il termine “Comunicazione” con il termine “domanda di approvazione” per utilizzare lo stesso wording adottato nei Regolamenti Delegati. (vedi commento articolo 3, comma 1, lett. f))</p> <p>Si è provveduto ad estendere l’ambito di applicazione del punto A) anche al prospetto di base.</p> <p>La domanda di approvazione è disciplinata dal Regolamento Delegato (cfr. art. 42). Pertanto, si è provveduto ad aggiornare i riferimenti dell’allegato.</p> <p>La lettera d) è stata eliminata al fine</p>

sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, numero fax-pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

~~d) Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e dei termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia~~

d-bis) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax-pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*)

d-ter) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamentato.

e) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'~~istruttoria~~ **processo di controllo** [*in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'nel corso del istruttoria processo di controllo*]

f) Indicazione **del punto di contatto ai sensi dell'art. 42, par.1, del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax-pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)** autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le ~~integrazioni~~ **informazioni supplementari** e le ~~correzioni~~ **modifiche** alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

f-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi ~~proporzionati~~ **semplificati, precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'art.14 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 in cui si colloca l'emittente** di cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 *bis* del medesimo Regolamento

f-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente **di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'art.15 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta** ~~di optare per la redazione di un prospetto conformemente precisando in quale categoria di soggetto identificata dal~~

di semplificare gli adempimenti delle società in considerazione del fatto che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto, quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del documento di registrazione e nella nota informativa se oggetto di medesima domanda di approvazione del documento di registrazione.

E' stata introdotta la lettera d-ter) che prevede l'indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al fine di avere conferma delle intenzioni dell'emittente e della conseguente tempistica dell'operazione.

Si propone di sostituire il termine "istruttoria" con il termine "processo di controllo" per utilizzare lo stesso wording adottato nel Regolamento Prospetto e nei Regolamenti Delegati.

Si propone di inserire il "punto di contatto" come previsto dal Regolamento Delegato.

Si propone di modificare la lettera f-bis) al fine di adattare il wording al regolamento prospetto. Inoltre, è stata prevista l'indicazione da parte dell'emittente della categoria di appartenenza, dato che diverse

suddetto par. 1 si colloca l'emittente ~~agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento~~

f-quater) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]

f-quinquies) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019³⁵

g) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, che ne costituiscono parte integrante

h) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del

*D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

"I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso"
(Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la

tipologie di emittenti possono avvalersi del regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie. Quest'ultima integrazione ha lo scopo di razionalizzare le procedure di controllo.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera f-ter) al fine di evidenziare le condizioni alla base della scelta dell'emittente di utilizzare un prospetto UE della crescita, previsto dal Regolamento Prospetto.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera f-quater) per chiarire che la domanda di approvazione si riferisce all'ipotesi di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile al contenuto di un prospetto già approvato. Il Regolamento delegato prevede che in tali fattispecie l'autorità competente sia tenuta ad effettuare i controlli di completezza, comprensibilità e coerenza solo con riferimento a quelle parti del prospetto modificate rispetto al prospetto già approvato.

Si propone di inserire la lettera f-quinquies) al fine di integrare le informazioni da fornire nella

³⁵ Vedi Appendice 1

ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell’art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell’art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

* * *

B) Facsimile di struttura della ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale**

*a) Data e luogo della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione***

*b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:*

domanda di approvazione con quanto stabilito dal Regolamento delegato.

Nel caso di presentazione di un prospetto sostanzialmente simile ad uno già approvato da parte dell’autorità competente, si propone di prevedere l’inserimento di una dichiarazione da parte del soggetto che presenta la domanda di approvazione con la quale lo stesso dichiara che le informazioni non modificate sono conformi alle parti del prospetto già approvato.

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, 5, comma 4 bis, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Qualora non si abbia certezza della tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]~~

OPPURE

~~Comunicazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 5, comma 4 bis, 6 e 8 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]~~

OPPURE

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/1129 -113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di **presentazione di una domanda di approvazione di un documento di registrazione universale.**] ~~mera ammissione alle negoziazioni. Qualora non si abbia certezza sulla tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]~~⁽⁴⁾~~

b.bis) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

i) un'offerta pubblica;

Il riferimento all'art. 9 del Regolamento Prospetto è volto a evidenziare che la domanda di approvazione riguarda il "Documento di registrazione universale"

Le modifiche alla lettera b-bis), da un lato, semplificano e chiariscono le modalità di descrizione dell'operazione oggetto del prospetto, dall'altro, consentono alla Consob di avere più precise informazioni al riguardo, utili per programmare la propria attività.

ii) un'ammissione alla negoziazione;

iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione.

Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni e la denominazione del relativo mercato regolamentato.

Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte.

c) Individuazione dei soggetti che ~~effettuano~~ **presentano** la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (~~recapito telefonico, numero fax-pec, indirizzo e-mail~~) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

d) Sintetica descrizione dell'Emittente, comprensiva almeno delle più recenti vicende societarie della Società e della tipologia di attività svolta

e) Indicazione **del punto di contatto ai sensi dell'art. 42 par. 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax-pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)** autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le ~~integrazioni~~ **informazioni supplementari** e le ~~correzioni~~ **modifiche** alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** e al documento di registrazione **e documento di registrazione universale** che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

e-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema ~~proporzionato~~ **semplificato, di cui precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'art.14 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 in cui si colloca l'emittente all'allegato XXIII del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento**

e-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente ~~che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta~~ di optare per la redazione di un **documento di registrazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'art.15 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto par. 1 si colloca l'emittente-prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n.**

Alla lettera e), si propone di inserire il "punto di contatto" come previsto dal Regolamento Delegato.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera e-ter) al fine di evidenziare la scelta dell'emittente di utilizzare un prospetto UE della crescita, previsto dal Regolamento Prospetto

809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 *ter* del medesimo Regolamento

e-quater) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob]

e-quinqies) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019³⁶

f) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, che ne costituiscono parte integrante

g) Sottoscrizione:

*Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione **e il documento di registrazione universale** allegato alla presente ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale

Nel caso di presentazione di un documento di registrazione o di un documento di registrazione universale sostanzialmente simile ad uno già approvato da parte dell'autorità competente, si propone di prevedere l'inserimento di una dichiarazione da

³⁶ Vedi Appendice 1

allegato è presentato ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

* * *

C) Facsimile di struttura della ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione relativa ad un prospetto **o di un prospetto di base** nella forma di documenti distinti – Nota informativa ~~sugli strumenti finanziari sui titoli~~ e **nota di sintesi****

*a) Data e luogo della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione***

*b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:*

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129** ~~degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 45, comma 5, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di *strumenti finanziari titoli*]~~

OPPURE

parte del soggetto che presenta la domanda di approvazione con la quale lo stesso dichiara che le informazioni non modificate sono conformi alle parti del documento già approvato. Ciò al fine di accelerare l'attività di vigilanza.

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129** dell'articolo ~~94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998~~ e dell'articolo ~~45, comma 5,~~ del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [*nel caso di sola offerta pubblica*]

OPPURE

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129** dell'articolo ~~113 del Decreto legislativo n. 58/1998~~ e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [*nel caso di mera ammissione alle negoziazioni*]

~~c) Individuazione dei soggetti che effettuano~~ **presentano** la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*),

delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, numero fax, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

~~d) Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia~~

e) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l'approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza ~~Indicazione dei Capitoli del documento di registrazione in relazione ai quali si siano verificati eventuali cambiamenti rilevanti o sviluppi recenti delle informazioni, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento di registrazione o di un qualsiasi supplemento redatto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Decreto legislativo n. 58/1998~~ [*in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche*]

f) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione, indicazione della tempistica**

Il riferimento all'art. 10 del Regolamento Prospetto è necessario in quanto disciplina "Prospetti costituiti da documenti distinti"

La lettera d) è stata eliminata al fine di semplificare gli adempimenti delle società in considerazione del fatto che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del DR e nella NI se oggetto di medesima domanda di approvazione del DR

in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'istruttoria **processo di controllo** *[in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta ~~in~~ nel corso ~~d'~~del istruttoria **processo di controllo**]*

g) Indicazione **del punto di contatto ai sensi dell'art. 42 par. 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, ~~numero fax~~ pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)** autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le ~~integrazioni~~ **informazioni supplementari** e le ~~correzioni~~ **modifiche alla comunicazione domanda di approvazione** e alla nota informativa sugli ~~strumenti finanziari~~ **titoli** che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

~~g-bis)~~ Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa ~~sugli~~ **sui strumenti finanziari** ~~titoli~~ conformemente allo schema ~~proporzionato~~ **semplificato precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'art.14 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 in cui si colloca l'emittente di cui all'allegato XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 bis del medesimo Regolamento**

~~g-ter)~~ Eventuale dichiarazione dell'emittente ~~che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta~~ di optare per la redazione di una **nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'art.15 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto par. 1 si colloca l'emittente** ~~prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 ter del medesimo Regolamento~~

~~g-quater)~~ Eventuale dichiarazione dell'emittente di **presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal Regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]**

~~g-quinqies)~~ **Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019^{37 8-bis}**

Alla lettera g), si propone di inserire il "punto di contatto" come previsto dal Regolamento Delegato.

Si propone di modificare la lettera g-bis) al fine di adattare il *wording* al Regolamento Prospetto. Inoltre, è stata prevista l'indicazione da parte dell'emittente della categoria di appartenenza, dato che diverse tipologie di emittenti possono avvalersi del regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie. Quest'ultima integrazione ha lo scopo di razionalizzare le procedure di controllo.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera g-ter) al fine di evidenziare le condizioni alla base della scelta dell'emittente di utilizzare un prospetto UE della crescita, previsto dal Regolamento Prospetto

³⁷ Vedi Appendice 1

h) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** che ne costituiscono parte integrante

i) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del

*D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domande di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui ~~strumenti finanziari~~ **titoli** è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) ../... della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera g-quater) per chiarire che la domanda di approvazione si riferisce all'ipotesi di nota informativa sui titoli (e, ove richiesta, di nota di sintesi) il cui contenuto è sostanzialmente simile al contenuto di una nota informativa (e nota di sintesi) già approvato. Il Regolamento delegato prevede che in tali fattispecie l'autorità competente sia tenuta ad effettuare i controlli di completezza, comprensibilità e coerenza solo con riferimento a quelle parti del prospetto modificate rispetto all'elemento costitutivo del prospetto già approvato.

Nel caso di presentazione di una nota informativa sui titoli [e di una nota di sintesi, ove richiesta] sostanzialmente simile ad una già approvato da parte dell'autorità competente, si propone di prevedere l'inserimento di una

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

dichiarazione da parte del soggetto che presenta la domanda di approvazione con la quale lo stesso dichiara che le informazioni non modificate sono conformi alle parti dell'elemento costitutivo del prospetto già approvato.

2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ domanda di approvazione^{38 39 40}

A) Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:

³⁸ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta. Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti nella comunicazione possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

³⁹ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella comunicazione ~~ex art. 4 del Regolamento~~ per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.

⁴⁰ Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

a) **la bozza di** ~~il~~ prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [precisare nella domanda quale schema viene applicato] [nel caso si applichi l'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato];

b) ~~una tabella di corrispondenza tra gli elementi informativi previsti negli schemi e nei moduli in base ai quali il prospetto deve essere redatto e le pagine del prospetto in cui sono contenuti tali elementi, con indicazione di quelli prescritti ma omessi dal prospetto, in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione. La tabella deve essere presentata qualora l'ordine degli elementi di informazione non coincida con quello degli schemi o moduli di prospetto applicabili;~~

c) copia dello statuto vigente dell'emittente^{8-ter};

d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei ~~prodotti finanziari~~ titoli offerti^{41 42};

e) copia delle delibere in base alle quali i ~~prodotti finanziari~~ titoli sono stati o saranno emessi o ceduti^{43 44 8-ter};

f) ~~copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;~~

~~g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, relazioni con le quali la società di revisione ha espresso, ai sensi dell'art. 156 e con i criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a) del Testo Unico il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo~~

⁴¹ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria **processo di controllo** e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**. L'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i ~~prodotti finanziari~~ titoli saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell'offerta

⁸ Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione

⁴² Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

^{8-bis} Il richiamo fatto alla tabella di corrispondenza indicata dall'art. 42, par. 2, lettera a) del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 configura richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del suddetto Regolamento Delegato

^{8-ter} Ove non già inclusi nella documentazione da trasmettere ai sensi della lettera c) dell'art. 42 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019.

⁹ Tale previsione si applica soltanto alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

⁴³ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

⁴⁴ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria **processo di controllo** e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**.

¹⁰ Tale previsione si applica alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

esercizio⁸;

~~g)~~ ove non già contenute nel prospetto **o incorporate mediante riferimento**, relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;

~~i) in caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea;~~

~~h) in caso di richiesta, ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento⁹ ;~~

~~k) dichiarazione con la quale l'emittente attesti di non avere presentato o di non avere intenzione di presentare all'autorità competente di un altro Stato membro, istanza di approvazione di un prospetto riferito ad identici strumenti con riferimento al periodo di validità del prospetto di cui si chiede l'approvazione¹⁰ ;~~

i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 8 del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o delle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società;

l) per i FIA immobiliari ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti .

* * *

<p>B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti</p> <p>Alla comunicazione indicata dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 27, comma 1, del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:</p> <p>a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine;</p> <p>b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell'offerta;</p> <p>per i FIA immobiliari sono altresì allegati, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine:</p> <p>c) copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;</p> <p>d) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti con riferimento ai medesimi beni di cui al punto c)-(**).</p>	
ALLEGATO 1F	
<i>Offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato Informazioni da inviare alla Consob</i>	
<p>La comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 13, comma 3, deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; 2. i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore; 3. in caso di offerta globale, per il collocamento riservato agli investitori qualificati effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari da ciascuno dei predetti soggetti richiesto ed assegnato, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione, se prevista nel prospetto, da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati; 4. nel caso in cui il prospetto preveda la possibilità di esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati, il numero di prodotti finanziari complessivamente acquistati a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la parte di tali prodotti finanziari assegnata nell'ambito del collocamento riservato agli investitori qualificati, ovvero la comunicazione del mancato esercizio dell'opzione medesima 	<p>L'allegato 1F è stato abrogato in quanto le relative previsioni sono state trasposte nel comma 3 dell'art. 13 (vedi commento sopra).</p>

ALLEGATO II <i>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14</i>	Si propone di sostituire il termine
--	-------------------------------------

maggio 1999, come modificato [oppure ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni], e documentazione da allegare alla comunicazione, prevista dall'articolo 52 del Regolamento, per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari sui titoli

*1) ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione** ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato [oppure ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni]*

Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all' Allegato 1A, punto 1).

*2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari sui titoli^{1 2 3}*

Tavola 1

*Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale***

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione del **di un** prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale** (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

“comunicazione” con il termine “domanda di approvazione” per utilizzare lo stesso wording adottato nei Regolamenti Delegati.

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, **indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.)** dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito **costituito da documenti distinti**, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione **del documento di registrazione o di un documento di registrazione universale**, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

³ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella comunicazione, per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.

f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;

g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio;

h) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili.

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonché nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- ~~gli strumenti finanziari~~ i titoli di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi ~~agli strumenti finanziari~~ ai titoli dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi ~~strumenti finanziari~~ titoli che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese ove l'emittente ha la sede legale.

Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già ~~strumenti finanziari~~ titoli negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro ~~strumenti finanziari~~ titoli, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

e) e f) sono finalizzate ad avere conferma delle intenzioni dell'emittente e della conseguente tempistica dell'operazione.

Le lettere g) e h) sono state riviste alla luce del d.lgs. n. 39/2010 e del Regolamento Prospetto, che prevede la possibilità di includere le relazioni di revisione mediante riferimento

~~In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un revisore legale nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.~~

Tavola 2

~~Documentazione da allegare alla *comunicazione* domanda di approvazione *per la pubblicazione* del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni~~

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) **in caso di richiesta, ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto qualora necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.**

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1

Tavola 3

~~Documentazione da allegare alla *comunicazione per la pubblicazione* domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito~~

3.1 Obbligazioni

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;

b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico **6 del Regolamento (UE) 2017/1129**;

c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

d) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla documentazione, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, una dichiarazione in cui venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.
- La suddetta dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione alle negoziazioni sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari.

3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;
- d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Stato:

- dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

- e) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- f) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

- g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni:
 - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

3.4. Obbligazioni strutturate

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni strutturate deve essere allegata la seguente documentazione:~~

- ~~a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;~~
- ~~b) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

~~Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:~~

- ~~e) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

* * *

~~Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1~~

3.5 Obbligazioni bancarie

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:
la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento.~~

Tavola 4

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant

Si propone di abrogare il punto 3.4, relativo alla comunicazione per la pubblicazione di un prospetto di ammissione alla negoziazione di obbligazioni strutturate in quanto non presenta elementi innovativi rispetto alla comunicazione prevista per le "obbligazioni" nella Tavola 3.1.

Il punto 3.5 si può eliminare come fatto per punto 3.4

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di *warrant* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), c) e d) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei warrant;
- b) qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di warrant a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i warrant con la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
- c) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
 - copia della delibera di emissione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente gli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- d) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant ed il proprietario degli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 5

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;

- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2, del Testo Unico~~ **76 del Regolamento 2017/1129**;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- d) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
- dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni con un adeguato grado di aggiornamento;
- e) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
- 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
- dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono, inoltre, allegare una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in

condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

Tavola 6

A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo ~~5952~~, comma ~~21~~, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento **Delegato ... del 14.3.2019 n. 809/2004/CE e successive modifiche** e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.

Per i FIA mobiliari è altresì allegata:

- d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo ~~6052~~, comma **41**, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento **Delegato ... del 14.3.2019 n. 809/2004/CE** e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
 - f) copia dello statuto vigente dell'offerente;
 - g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
 - h) copia del regolamento del FIA;
 - i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
 - j) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;
 - k) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del regolamento del FIA;
- d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

Tavola 7

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

la documentazione indicata alla Tavola 3.1.

Tavola 8

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- prospetto redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di ammissione alle negoziazioni contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2 del Testo Unico~~ **6 del Regolamento 2017/1129**
- copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- copia delle relazioni di rating;
- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state

validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.		
ALLEGATO 1M <i>-Schema di Prospetto semplificato per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99</i> <i>(da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)</i>		Abrogato in quanto per questo tipo di offerta di titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, il Regolamento Prospetto prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto.
INTESTAZIONE		
Denominazione sociale nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento intervengono nell'operazione. Prospetto per l'offerta al pubblico di [...]		
[denominazione del prestito, codice ISIN] Il presente Prospetto , redatto ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob ".		
INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE		
DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	Indicazione della denominazione dell'Emittente, forma giuridica, nonché circostanza che l'Emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.	
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Indicazione della sede legale e amministrativa.	
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	Indicazione del gruppo bancario di appartenenza e il relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.	
DATI FINANZIARI SELEZIONATI	Indicazione del: Patrimonio di vigilanza, <i>Core Tier One Capital Ratio, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, Sofferenze nette/impieghi, Partite anomale lorde/impieghi lordi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale e all'ultimo bilancio.</i>	
INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI		
PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti le obbligazioni e del valore nominale unitario.	
PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO	Indicazione del prezzo al quale saranno rimborsate le obbligazioni e delle relative modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza ovvero ammortamento periodico).	
DATA DI EMISSIONE	Indicazione della data prevista per l'emissione delle obbligazioni e della data di godimento.	

DATA DI SCADENZA	Indicazione della data di scadenza.
CEDOLE LORDE	Indicazione della modalità di calcolo delle cedole, della periodicità di pagamento e delle date di pagamento. Qualora il tasso sia fisso, indicazione del tasso di interesse nominale annuo e del valore corrispondente alla periodicità della cedola. Qualora il tasso sia variabile indicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 1, 3, 6, 12 mesi) e dello spread applicato, ovvero del meccanismo di calcolo della cedola variabile.
RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO	Indicazione del rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta) confrontato con il rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un analogo titolo di stato italiano di pari durata
GARANZIE	Indicazione di forme di garanzia di terzi che assistono l'emissione al di fuori del patrimonio dell'emittente
CONDIZIONI DI LIQUIDITA'/LIQUIDABILITA'	Indicazione delle modalità di negoziazione delle obbligazioni, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> — negoziazione su mercati regolamentati, MTF, o internalizzatori sistematici; — impegno al riacquisto degli strumenti da parte dell'emittente con criteri e meccanismi di pricing prefissati; — adozione da parte dell'intermediario distributore o che opera in contropartita diretta di regole interne formalizzate per la negoziazione degli strumenti
SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	Indicazione dell'ammontare delle spese e commissioni a carico del sottoscrittore.
REGIME FISCALE	Indicazione del regime fiscale applicabile.
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	Indicazione del termine di prescrizione degli interessi e del capitale.
LEGISLAZIONE, FORO COMPETENTE	Indicazione della legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e del foro competente.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA	
PERIODO DI OFFERTA	Periodo di efficacia dell'offerta, comprese possibili modifiche, descrizione della modalità di sottoscrizione e indicazione dei collocatori.

AMMONTARE TOTALE, NUMERO TITOLI, TAGLIO MINIMO	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; numero titoli offerti; taglio minimo	
DATA DI REGOLAMENTO	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.	
FATTORI DI RISCHIO	Dovranno essere adeguatamente rappresentati i fattori di rischio con particolare riguardo al rischio di credito (considerando, in ogni caso, quantomeno che l'investitore sottoscrivendo i titoli diviene finanziatore dell'emittente ed è quindi esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza), al rischio di mercato (considerando, in ogni caso, quantomeno che in caso di vendita dei titoli prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere in perdite derivanti da avverse condizioni di mercato, per esempio a causa di variazioni dello scenario sui tassi o del merito di credito attribuito all'emittente, e che, per le obbligazioni a tasso fisso/ zero coupon, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo) e al rischio di liquidità/liquidabilità [da specificare anche alla luce del box "CONDIZIONI DI LIQUIDITÀ/LIQUIDABILITÀ"]	
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO		
Inserire elenco della documentazione a disposizione del pubblico, e relative modalità di accesso (almeno sito internet anche di terzi) quali ad esempio, bilanci, policy di negoziazione, regolamento del prestito.		
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ		
PERSONE RESPONSABILI	Sottoscrizione del responsabile delle informazioni fornite nel presente prospetto.	

***Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C (2019) 2020
final***

Articolo 42

Presentazione della domanda di approvazione della bozza di prospetto o deposito del documento di registrazione universale o delle relative modifiche

[...]

2. Sono inoltre presentate all'autorità competente attraverso mezzi elettronici, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno, le seguenti informazioni:

(a) la tabella di corrispondenza, se richiesta dall'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del presente regolamento, o se presentata di propria iniziativa;

(b) se non è richiesta la tabella di corrispondenza, un documento che identifichi gli elementi indicati negli allegati del presente regolamento che, in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione, non sono stati inclusi nella bozza di prospetto;

(c) le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso la medesima autorità competente in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno;

(d) eventuali richieste motivate all'autorità competente di autorizzare l'omissione di informazioni dal prospetto a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129;

(e) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129;

(f) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129;

(g) l'appendice di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, salvo se non è richiesta alcuna nota di sintesi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento;

(h) la conferma che, per quanto a conoscenza dell'emittente, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione di cui era richiesta la comunicazione conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, se del caso, e a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², sono state depositate e pubblicate conformemente a tali atti negli ultimi 18 mesi o nel periodo intercorso dall'inizio dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione, se più breve, se l'emittente presenta per l'approvazione una bozza di documento di registrazione universale o deposita un documento di registrazione universale senza previa approvazione per ottenere lo status di emittente frequente;

(i) se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione, la spiegazione circa il modo in cui la richiesta di modifica o di informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129 è stata presa in considerazione nel documento di registrazione universale;

(j) ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale.

[...]